

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: PIA Medie Imprese 2015

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 23/04/2024 23:04:31

Contiene: 207 FAQ

-(D) Gent.mi, cortesemente potremmo ricevere risposta ai seguenti quesiti? Grazie.1) In riferimento al contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili è possibile soddisfare tale obbligo dimostrando la presenza in bilancio di riserve straordinarie o di versamenti in conto capitale? Qualora ciò non fosse sufficiente, l'obbligo potrebbe essere soddisfatto con l'impegno ad incrementare il capitale sociale con l'utilizzo delle riserve straordinarie o con i versamenti in conto capitale? 2) Cosa si intende per Studi preliminari di fattibilità di cui all'art.7, c.3 dell'Avviso?3) Considerato che il soggetto proponente è una srl partecipata unicamente da una società fiduciaria italiana, quali soggetti dovrebbe presentare la DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia?

(R) Salve, in riferimento ai quesiti posti si rileva quanto segue:1) È possibile garantire la copertura del programma di investimenti mediante l'utilizzo di riserve libere di patrimonio, purché le stesse siano vincolate al programma di investimenti PIA Medie Imprese e vi sia data ampia informazione nella nota integrativa e nello stato patrimoniale. Inoltre, l'impresa, tra le varie modalità, può anche avvalersi dell'impegno ad incrementare il capitale sociale con l'utilizzo delle riserve straordinarie o con i versamenti in conto capitale; tali decisioni verranno attestate, in sede di presentazione del progetto definitivo, mediante delibera assembleare.2) Per studio preliminare di fattibilità si intende: le valutazioni e le analisi economico finanziarie, di tipo preliminare, del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo, il tutto analizzando il contesto aziendale complessivo e rapportato al programma di investimenti proposto;3) In riferimento ai soggetti tenuti alla compilazione della DSAN antimafia in presenza di una società proponente interamente partecipata da una società fiduciaria, deve far riferimento a quanto stabilito dalle norme che disciplinano la normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.). Tuttavia, per maggiori informazioni a riguardo, la invito a inoltrare lo stesso quesito al seguente indirizzo: antimafia.prefba@pec.interno.it

-(D) Tra la documentazione da allegare è prevista la DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia firmata digitalmente? Considerato che tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da più soggetti interessati (Amministratori, sindaci, procuratori etc.), ognuno di loro dovrà firmarla digitalmente?

(R) Sì. Devono firmarla tutti i soggetti interessati così come stabilito dalla normativa antimafia.

-(D) Una media impresa esercita l'attività di produzione dei derivati del latte (cod. Ateco 2007: 10.51.20) e intende presentare un progetto industriale a valere o sull'Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento oppure sull'Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento. Entrambi gli Avvisi, in ottemperanza al Regolamento (CE) 651/2014, escludono la finanziabilità del settore della trasformazione dei prodotti agricoli nei seguenti casi:- Quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;- Quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari ;- Le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita Poiché l'impresa proponente non ricade nei suddetti casi di esclusione, si chiede se il codice Ateco 2007: 10.51.20 è ammissibile pur non essendo riportato negli Allegati A relativi ai due Avvisi.

(R) Al momento il Codice Ateco citato non è previsto tra quelli ammissibili in quanto il settore dell'Agroindustria è oggetto di maggiori approfondimenti in merito alla tipologia dei fondi utilizzabili nell'ambito del PO 2014-2020. Pertanto, qualora sia resa possibile la presentazione di istanze di accesso a valere su tale codice Ateco, si procederà all'aggiornamento dell'allegato A dell'Avviso mediante determina dirigenziale.

-(D) Buongiorno con riferimento all'art. 8 comma 3 relativamente ai costi ammissibili per ricerche acquisite contrattualmente da terzi: Università, centri e laboratori di ricerca pubblici, centri e laboratori di ricerca privati (solo se iscritti all'albo dei laboratori del MIUR), si chiede in caso di ricerche acquisite da centri e laboratori di ricerca privati ESTERI è corretta l'interpretazione secondo cui tali centri debbano essere iscritti all'albo dei laboratori del Ministero estero corrispondente al MIUR. Esempio: nel caso di centri tedeschi al BMBF (Bundesministerium f r Bildung und Forschung - Ministero federale dell'Istruzione e della Ricerca) ?

(R) Il comma 3 dell'art. 8, in merito ai costi per ricerche acquisite contrattualmente da terzi ed, in particolare, ai laboratori di ricerca privati, fa esclusivo riferimento a quelli iscritti all'albo dei laboratori del MIUR. Tuttavia, qualora tali spese siano configurabili quali Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti di cui alla lett. c) dell'art. 74 Spese ammissibili del Regolamento regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014), non si rileva l'obbligo dell'iscrizione nell'albo del MIUR.

-(D) Gli allegati indicati all'art.12 dell'Avviso, in particolare Sezione 2 DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA, Sezione 3 DSNA di autocertificazione delle informazioni antimafia (per ciascun soggetto), Sezione 5 e 5° in campo ambientale, DSNA del dato ULA, dovranno essere firmati digitalmente?

(R) Tutti i documenti elencati dovranno essere firmati digitalmente ed allegati in upload seguendo la procedura telematica.

-(D) Buonasera, in merito al bando vorrei sapere la seguente informazione: un'azienda di medie dimensioni partecipa al bando pia, la stessa società ha acquisito una partecipazione di maggioranza in un'azienda che è operativa da due anni, vi chiedo se quest'ultima società può anch'essa partecipare al bando pia media impresa?

(R) Una società partecipata da un'impresa di media dimensione può partecipare al PIA Medie Imprese qualora la sua dimensione di impresa, per effetto della partecipazione della media impresa, diventa di media impresa. Tuttavia occorre verificare che la stessa possieda tutti gli altri requisiti previsti dall'Avviso.

-(D) Buongiorno, con riferimento all'acquisto di immobili a valere sul Bando PIA medie imprese, si chiede se è giusta l'interpretazione secondo cui l'acquisto di immobili va incluso nelle immobilizzazioni materiali alla voce Opere murarie e agevolato al 20%?

(R) L'acquisto di immobile va inserito nella categoria di spesa Opere murarie ed assimilate scorporato del valore del suolo. Quest'ultimo va imputato nella categoria di spesa Suolo aziendale e sue sistemazioni. La percentuale di agevolazione è pari al 20% con possibili maggiorazioni nel caso di presenza di rating di legalità e/o rete di imprese.

-(D) Sono un consulente iscritto al portale Sistema Puglia. È possibile presentare la domanda di un'impresa cliente con le mie credenziali di accesso?

(R) Sì è possibile. Alla pratica verrà attribuito un codice progetto univoco.

-(D) Gentilissimi, nei giorni scorsi ho inviato una richiesta di chiarimenti su alcuni punti. C'è un motivo per cui a tutt'oggi non ho ricevuto alcuna risposta nonostante l'imminenza della data di presentazione delle domande?

(R) Il motivo attiene ad i tempi necessari per l'elaborazione delle numerose richieste ricevute, oltre a quelle da lei inviate. Stiamo procedendo a rispondere a tutte le domande formulate.

-(D) Buonasera volevo porre questo quesito: Riguardo alla dichiarazione sez.3 - DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia che come indicato nel bando dovrà essere compilata in via telematica e firmata digitalmente, si chiede se è richiesta la firma digitale di Tutti i soggetti con cariche sociali o è sufficiente la firma autografa di questi?

(R) Tutti i documenti elencati dovranno essere firmati digitalmente ed allegati in upload seguendo la procedura telematica. Nel caso della DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia, la stessa deve essere sottoscritta con firma digitale dai singoli soggetti titolari di cariche sociali nel soggetto proponente.

-(D) Buongiorno, con riferimento all'art. 9 comma 10 del Bando relativo alla messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca, si chiede, se per personale dell'organismo di ricerca debba intendersi solo quello dipendente o anche quello a contratto? Inoltre, la messa a disposizione di tale personale seguirà le norme relative al distacco del personale?

(R) Il personale può essere di tipo dipendente o a contratto purché esista un rapporto tra persona fisica e organismo di ricerca. Infine, il personale messo a disposizione dall'organismo di ricerca dev essere distaccato presso la sede in cui si svolge l'attività relativa al progetto di R&S. Si invita a far riferimento a quanto riportato all'art. 79 del Regolamento regionale n. 17/2014.

-(D) Un'azienda operante nel settore manifatturiero intende acquisire una società in liquidazione attiva nello stesso settore, ma specializzata in una particolare produzione. L'atto di acquisto dell'intera azienda conterrà anche l'immobile in cui si andrà a svolgere l'attività. Si chiede se l'immobile è ammissibile a finanziamento unitamente all'acquisto di altri beni nuovi che consentiranno la ripresa della produzione da parte della società che intende realizzare il programma di investimento.

(R) Si rammenta che, in sede di presentazione dell'istanza di accesso, dev essere dichiarata e documentata la modalità attraverso la quale si dispone dell'uso dell'immobile sede del programma di investimenti. Nel caso si tratti di acquisto da inserire tra le spese proposte del programma di investimenti, il contratto di acquisto deve essere fornito successivamente in sede di presentazione del progetto definitivo ovvero in seguito alla ricezione della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (data a partire dalla quale il soggetto proponente può iniziare a sostenere le spese da rendicontare nell'ambito del programma di investimenti). Tuttavia il soggetto proponente, in tale ultima ipotesi, in sede di presentazione dell'istanza di accesso, dovrà documentare mediante contratto preliminare la concreta volontà delle parti alla futura compravendita. L'atto di acquisto del complesso aziendale sarà considerato, relativamente al solo opificio, alla stregua di un atto di compravendita. Inoltre, in sede di

presentazione del progetto definitivo, l'impresa dovrà allegare una perizia giurata attestante il valore del bene e la congruità dello stesso. Infine, si ribadisce che qualora si tratti di una riattivazione di un complesso produttivo, sarà comunque posta particolare attenzione alla organicità e funzionalità dell'intero progetto industriale al fine di accertare che lo stesso sia in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti.

-(D) ho una serie di dubbi da sotto porvi. la mia azienda è nata in febbraio 2015. il socio unico che la costituisce è una spa con una storia dal 1976. potrebbe la mia azienda partecipare al bando PIA medie imprese pur non avendo approvato nemmeno un bilancio ad oggi, usando quelli della media impresa controllante ed unica socia? gli stessi vanno firmati digitalmente dalla società che partecipa al PIA o dalla società a cui appartengono? per quanto riguarda le percentuali di fatturato estero facciamo riferimento a quelli della società che partecipa al bando?

(R) A tal riguardo, si rammenta che l'impresa neocostituita qualora non ancora attiva può presentare l'istanza di accesso se rispetta quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso ed, in particolare: Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di media dimensione non attiva, l'impresa di media dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda. Pertanto nel caso in questione deve prima verificare di essere inattiva. Qualora la sua azienda sia inattiva, ricadrebbe nell'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso. Si rammenta che un'impresa inattiva può presentare istanza solo qualora esista una partecipazione di controllo (vedasi DM 18.04.2005) da parte di un'altra impresa che possiede i requisiti previsti dall'Avviso. In quest'ultimo caso si allegano i bilanci dell'impresa controllante. Riguardo alle percentuali all'estero dovrà farsi riferimento all'impresa proponente e quindi trattandosi di una start up dovrà inserire zero.

-(D) Buongiorno, vorrei sapere se tra le spese ammissibili in Ricerca Industriale rientrano tutte quelle previste dal Titolo V - Capo I all'art.74 del Reg.Reg. n.17 del 30/09/2014 (spese di personale, costi di strumentazione e attrezzature, costi della ricerca acquistata contrattualmente da terzi, ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto, altri costi d'esercizio) ovvero solo i costi per ricerche acquisite contrattualmente da terzi, come precisato all'art.8 comma 3 dell'Avviso del Bando PIA.

(R) Il comma 1 dell'art. 8 dell'Avviso riporta quanto segue: Per gli investimenti in ricerca e sviluppo trovano applicazione le disposizioni del Capo 1 del Titolo V del Regolamento regionale. Pertanto, si conferma che le voci di spesa da poter proporre sono quelle indicate all'art. 74 del Regolamento che risultano anche riportate nel Business Plan alla schermata Dettaglio spese del programma di investimenti della Schermata 3 - Descrizione del programma di investimento.

-(D) Si indicano tra gli allegati obbligatori (contraddistinti da asterisco) anche la relazione tecnica descrittiva dell'attività precedentemente effettuata che si intende industrializzare, l'attestazione dell'organismo di ricerca e la copia del brevetto depositato e della relazione tecnica descrittiva dell'industrializzazione dello stesso. Come si fa in quei casi in cui la Media Impresa ha optato solo per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 8 dell'Avviso?

(R) Qualora nell'ambito dei Dati anagrafici nella sezione Attività si proceda a cliccare SI alla voce Con il presente progetto, in base all'art.2 comma 3 punto I. dell'Avviso, si intende: effettuare investimenti in R&S, nella sezione Allegati non sarà tenuto ad allegare i documenti che ha citato che fanno riferimento esclusivamente all'ipotesi in cui l'impresa intenda industrializzare i risultati derivanti da attività R&S precedentemente svolte e/o lo sfruttamento di un brevetto. L'asterico non sta a significare che è comunque sempre obbligatorio. Il documento deve essere allegato solo qualora ricorra l'ipotesi ad essa relativa.

-(D) se i soci dell'azienda non possiedono la firma digitale cosa devono fare?

(R) La firma digitale è l'unica modalità stabilita dall'Avviso. Pertanto il soggetto che ne è sprovvisto dovrà acquisirla per poi procedere alla sottoscrizione dei documenti di propria competenza.

-(D) Buonasera sono finalmente giunta alla compilazione del BUSINESS PLAN e nella parte di spese per SVILUPPO non mi consente di inserire più righe nella parte STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE come posso procedere ?

(R) Al momento non può inserire più righe. Pertanto nel campo descrizione può dettagliare le varie spese in strumentazione e attrezzature riportando gli importi dettagliati per singolo bene e nel campo importo può inserire l'importo complessivo.

-(D) Una azienda con sede legale ed operativa in Piemonte, intende realizzare una nuova unità produttiva in Puglia. I dati relativi alla capacità produttiva e all'occupazione generata dal programma richiesti nel Business plan, rispettivamente alla schermata 8 e 10, nell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda e nell'esercizio a regime, devono riferirsi unicamente alla nuova unità produttiva o all'intera azienda, inclusi quindi anche i dati relativi alla sede operativa ubicata in Piemonte? Grazie

(R) I dati relativi alla capacità produttiva e all'occupazione generata dal programma richiesti nel Business plan e riferiti all'esercizio precedente quello di presentazione della domanda e all'esercizio a regime, devono riferirsi unicamente alla nuova unità produttiva insediata/da insediare in Puglia. Si precisa che solo ai fini del calcolo della dimensione d'impresa dovrà farsi riferimento ai dati complessivi aziendali in termini di ULA, Fatturato e Totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

-(D) Secondo quanto indicato all'articolo 3 comma 2 del bando, i progetti integrati possono prevedere anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, associate alla media impresa proponente. Come verrà formalizzata questa associazione? dovrà essere prevista una ATS?

(R) L'adesione di una PMI ad una media impresa è stata lasciata libera in modo tale da poter consentire qualsiasi tipologia di legame tra le imprese (Consorzio, ATS, ATI, Contratto di Rete, ecc). Tuttavia è anche possibile non prevedere alcuna forma associativa tra le imprese purché il ruolo della proponente sia definito nel senso che, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 3 dell'Avviso, ne assuma la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.

-(D) Gentilmente avrei necessità di chiarimenti sui seguenti punti:- qual'è il tempo massimo di realizzazione dell'investimento proposto;- la disponibilità della sede al momento della presentazione della domanda potrà essere documentata anche con un contratto preliminare o una lettera di intenti?

(R) In linea di massima il progetto può prevedere programmi di investimenti da realizzarsi in un arco temporale di circa 18/24 mesi. Tuttavia, nel rispetto della tempistica di rendicontazione del PO 2014/2020 sarà possibile prevedere eventuali proroghe qualora supportate da giustificati motivi. La lettera di intenti è ritenuta insufficiente, in fase di presentazione dell'istanza di accesso, a dimostrare la disponibilità della sede. Al contrario un contratto preliminare di vendita è un documento idoneo a dimostrare la disponibilità della sede.

-(D) Nella sezione l'investimento del business plan il programma deve essere suddiviso per ogni unità locale oggetto di investimento?

(R) Nell'ambito della schermata 3 del Business Plan, nella parte denominata Dettaglio programma di investimenti, qualora il progetto preveda due o più sedi oggetto di investimento, si raccomanda di riportare, per ciascuna voce di spesa, nella colonna Descrizione il dettaglio dell'investimento distinto per unità locale evidenziando l'importo di spesa per singola unità locale, nella colonna Importo il valore totale dell'investimento riferito alla singola voce di spesa.

-(D) Vorremmo realizzare in Puglia un nuovo impianto di compostaggio al fine di produrre:1. biogas da utilizzare per la produzione di energia elettrica da utilizzare per autoconsumo e per l'inserimento nella rete2. biometano come combustibile avanzato per autotrazioni. L'investimento previsto è di 20/22 milioni di euro e prevede sia opere civili che meccaniche.L'azienda ha già acquisito il terreno e le licenze necessarie. L'azienda costruttrice è un srl di nuova costituzione con sede a Brindisi, partecipata da 2 aziende che hanno già approvato 2 bilanci.La prima, con sede in Veneto, detiene l'80% delle quote ed è partecipata a sua volta al 50% da 2 aziende. La seconda con sede in Friuli detiene il 20%.Il progetto rientra tra quelli finanziabili?

(R) Premesso che l'art. 4 dell'Avviso riporta dettagliatamente le iniziative ammissibili nell'ambito dell'Avviso PIA Medie Imprese, dalla lettura del quesito, si deduce che l'attività da svolgere in seguito alla realizzazione del programma di investimenti consiste nella produzione di energia, quest'ultima non ammissibile. Inoltre, l'eventuale svolgimento dell'attività di produzione di compost (cod. ateco 38.21.01) è inammissibile, mentre il cod. Ateco 38.21.09 è ammissibile limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali. Relativamente agli aspetti connessi alla dimensione aziendale, si rimanda al DM del 18/05/2005, al fine di individuare lo strumento agevolativo coerente con la propria dimensione aziendale.

-(D) Buongiorno avevo posto un FAQ in merito alla necessità della FIRMA DIGITALE di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia e forse non avevo espresso correttamente il quesito che pertanto ripropongo. Posto che tutti i soggetti sottoposti ai controlli rilasceranno la dichiarazione richiesta dalla normativa di riferimento è possibile ovviare al problema della firma digitale che non tutti possiedono?Ad esempio è possibile far sottoscrivere con firma autografa le dichiarazioni e poi far sottoscrivere al legale rappresentante dell'impresa proponente una DSA di conformità all'originale e farla firmare digitalmente?

(R) La procedura proposta nell'esempio non è ammissibile. La firma digitale è l'unica modalità stabilita dall'Avviso.

-(D) In riferimento al nuovo bando PIA Medie Imprese, di seguito alcuni quesiti:1- cosa si intende per mantenimento e incremento dei livelli occupazionali di cui all'art. 6 punto 6 del bando?2- cosa si intende per attività di rappresentanza?3- sono ammessi i mezzi mobili targati ad uso commerciale?4- è ammissibile acquisto immobili?5- gli

investimenti in R&S sono ammessi entro specifici limiti rispetto al programma di investimenti? 6- è possibile presentare un programma che non preveda investimenti in attivi materiali ma solo investimenti in R&S, innovazione tecnologica, di processo e dell'organizzazione aziendale?

(R) 1- per mantenimento e incremento dei livelli occupazionali di cui all'art. 6 punto 6 dell'Avviso si intende che il soggetto beneficiario, in sede di sottoscrizione del Disciplinare, dovrà impegnarsi a mantenere nell'esercizio a regime e nei tre esercizi consecutivi un dato ULA superiore (pari all'incremento che intenderà realizzare e che sarà oggetto di valutazione secondo quanto riportato nel criterio di selezione 8 analisi delle ricadute occupazionali delle procedure allegato B all'Avviso) a quello risultante nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso; 2- l'attività di rappresentanza è riportata alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 laddove si precisa che nell'ambito degli attivi materiali sono ammissibili le spese per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza. Pertanto tali spese qualora siano connesse ad attività di rappresentanza dirette a favorire la conoscenza e valorizzazione del bene prodotto/servizio erogato connesso al programma di investimenti proposto, si possono considerare ammissibili; 3- i mezzi mobili targati non sono ammissibili. Sono ammissibili solo mezzi mobili non targati o con targa speciale ma comunque operanti nell'area circoscritta in cui si svolge il ciclo produttivo connesso al programma di investimenti proposto; 4- l'acquisto di immobili è ritenuto ammissibile; 5- gli investimenti in R&S non hanno alcun limite. Al contrario il limite minimo è fissato per gli Attivi Materiali così come previsto al comma 5 dell'art. 2 dell'Avviso. Tuttavia, in merito alle possibilità di composizione di un progetto integrato, si rimanda a quanto riportato al comma 3 dell'art. 2 dell'Avviso. Inoltre, si invita a tener conto delle agevolazioni massime ammissibili in relazione alle singole tipologie di spesa; 6- Non è possibile presentare un programma che non preveda investimenti in attivi materiali ma solo investimenti in R&S, innovazione tecnologica, di processo e dell'organizzazione aziendale. A riguardo si veda quanto riportato al comma 5 dell'art. 2 dell'Avviso.

-(D) Buongiorno, con riferimento all'art. 7 comma 7 relativo all'eventuale acquisto di un immobile, si chiede esiste un limite massimo in termini percentuali sull'investimento per l'acquisto di immobili da destinare all'attività d'impresa.

(R) L'acquisto di immobile rientra nell'ambito degli attivi materiali e per tale voce di spesa non esiste un limite massimo in rapporto all'investimento totale. Tuttavia, si fa presente che il PIA necessita di un investimento organico e funzionale e basato sull'innovazione. Pertanto, l'eventuale acquisto di immobile va comunque inserito nell'ambito di un programma di investimenti più articolato.

-(D) Buongiorno, anche se l'istanza di accesso deve essere inoltrata telematicamente, per la sola fase di scrittura sono disponibili per le varie sezioni dell'ALLEGATO C dei template editabili (xls, doc) da cui poi copiare le varie parti per la compilazione telematica?

(R) I documenti saranno generati automaticamente dalla procedura guidata. Al momento non sono disponibili file word, excel ecc. A breve sarà resa disponibile solo quella compilabile e inseribile in upload (relazione di sostenibilità ambientale e certificazione ULA).

-(D) L'impresa istante intende coprire l'importo dell'investimento attraverso mezzi propri e finanziamento m/l. Per la copertura dell'IVA intende richiedere un'anticipazione IVA a breve. Come dobbiamo computare la copertura dell'IVA nella scheda di riferimento? Successivamente in fase di istruttoria tali fonti di copertura possono subire modifiche e/o adattamenti?

(R) Il prospetto di copertura dell'investimenti può subire variazioni. Nel prospetto pur essendo presente la voce IVA sugli acquisti non è obbligatorio l'inserimento. Pertanto quanto ai mezzi di copertura può far riferimento al programma di investimenti al netto dell'IVA.

-(D) Una società completamente partecipata da persone fisiche che non hanno partecipazioni in altre imprese, con un fatturato di 20 milioni di euro, un attivo di bilancio di 10,6 milioni di euro e una media dipendenti pari a 289,59 (dati riferiti all'ultimo bilancio approvato anno 2014) può essere considerata una media impresa dal punto di vista dimensionale?

(R) Qualora il dato ULA è superiore a 250 per due esercizi consecutivi, l'impresa si qualifica quale Grande Impresa.

-(D) Una azienda con sede legale ed operativa in Piemonte, intende realizzare una nuova unità produttiva in Puglia con investimenti in attivi materiali e in ricerca e sviluppo. In riferimento all'investimento in ricerca e sviluppo, intenderebbe anche trasferire presso la nuova unità produttiva in Puglia personale qualificato già occupato presso la sede in Piemonte, dedicandolo specificatamente al progetto di ricerca. I costi relativi a tale personale sarebbero considerati ammissibili?

(R) Sì. Tali costi se proposti e rendicontati nell'ambito della voce di spesa Personale della Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale, potranno essere valutati ammissibili.

-(D) BANDO PIA MEDIE IMPRESE - QUESITIE' possibile esplicitare, con riferimento allo Stato Patrimoniale/Conto Economico le voci da considerare nel prospetto ANALISI SINTETICA STORICO PROSPETTICA? In almeno due FAQ avete indicato che tutti i soggetti che dovranno rendere l'autocertificazione dei familiari conviventi ai fini dell'antimafia dovranno essere in possesso di firma digitale, vorrei far presente che tale onere può essere di difficile applicazione (e quindi precludere una eventuale partecipazione) in quanto richiede la collaborazione di soggetti che sebbene coinvolti a vario titolo nell'azienda potrebbero in qualche modo rifiutarsi di richiederla, è possibile avviare a tale incombenza facendo sottoscrivere le dichiarazioni con firma autografa allegando relativo documento di identità e far formare un unico file preceduto da DSAN del Legale rappresentante che ne certifica la conformità agli originali e far quindi firmare tale file unico con firma digitale? Le società con bilancio non certificato da Società di Revisione ma sottoposto a Collegio Sindacale possono utilizzare il Cash Flow per la copertura degli impegni?

(R) Il dettaglio dell'Analisi sintetica storico-prospettica è riportata nella tabella presente nella schermata della sezione 4 Business Plan. Si precisa che in tale tabella non vi sono voci di conto economico ma esclusivamente voci afferenti allo stato patrimoniale. In merito ai soggetti tenuti alla sottoscrizione delle DSAN Antimafia, si rammenta che le disposizioni fornite tengono conto delle indicazioni dettate dalle prefetture, verificabili sui siti istituzionali delle stesse, che riportano puntuali indicazioni in merito alla documentazione da fornire, nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nelle diverse ipotesi di tipologia e composizione societaria. Per l'utilizzo del cash flow è obbligatoria la certificazione del bilancio da parte di una società di revisione. Pertanto non è sufficiente la presenza del collegio sindacale. Il Criterio di selezione 5 riportato nelle procedure allegate all'Avviso stabilisce: In caso l'impresa disponga, anche solo per l'ultimo esercizio, di bilancio soggetto al controllo di una società di revisione legale (iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze), è consentita la copertura degli investimenti mediante l'utilizzo del cash flow. L'entità del cash flow utilizzabile ai fini della copertura degli investimenti, non può essere superiore a quanto rilevato nel rendiconto finanziario dell'ultimo bilancio approvato".

-(D) Buongiorno Con riferimento al bando in oggetto vorrei sapere se l'investimento materiale può essere avviato in data antecedente al progetto di ricerca & sviluppo anche se è propedeutico allo stesso?

(R) Nell'ambito di un progetto industriale contenente investimenti in Attivi Materiali e R&S, quest'ultimo può avere una data di avvio successiva alla data di avvio dell'investimento in Attivi Materiali. Tuttavia, si ribadisce che il progetto di R&S dev'essere strettamente connesso all'investimento in Attivi Materiali.

-(D) Una azienda ha in corso la realizzazione di due investimenti: uno che riguarda l'ampliamento della attuale sede e un'altro che riguarda la realizzazione di nuovo impianto. Avendo ancora in corso l'iter autorizzativo per la realizzazione del secondo investimento può presentare adesso un PIA per l'ammmodernamento e riservarsi di presentare un ulteriore PIA per il nuovo impianto appena si concluderà l'iter della conferenza di servizi? O il regolamento non consente la presentazione in capo ad una stessa azienda di due PIA?

(R) La normativa non pone limiti circa il numero di progetti industriali che un'impresa può presentare nell'ambito del PIA.

-(D) In riferimento all'art. 12 Fase di accesso - dell'Avviso, comma 2 lettera d, si chiede cosa si intende per documentazione relativa alla disponibilità della sede, considerando che all'art. 13 Presentazione del progetto definitivo, comma 2 lettera d, si chiede di allegare copia degli atti e/o contratti registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati). In altre parole, in fase di accesso è possibile presentare dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante la disponibilità a concedere in locazione o a vendere l'immobile oggetto dell'investimento?

(R) Per documentazione relativa alla disponibilità della sede, si intende ogni titolo (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc..) utile a dimostrare la disponibilità della sede che sarà interessata dal programma di investimenti. La dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante la disponibilità a concedere in locazione o a vendere l'immobile oggetto dell'investimento è ritenuta insufficiente, in fase di presentazione dell'istanza di accesso, a dimostrare la disponibilità della sede. Al contrario un contratto di locazione o un contratto preliminare di vendita sono documenti idonei a dimostrare la disponibilità della sede.

-(D) Una media impresa può presentare istanza di accesso per un progetto di investimenti che prevede spese in ricerca e sviluppo e non in attivi materiali? In caso affermativo, quali sono il minimo e il massimo valore del programma d'investimento che l'impresa può proporre ad agevolazione?

(R) Il comma 5 dell'art. 2 stabilisce: L'ammontare degli investimenti in attivi materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa. Pertanto la media impresa potrà presentare un programma di investimenti massimo di 40 milioni di euro prevedendo almeno il 20% in attivi materiali e la parte restante in R&S o altre spese previste dall'Avviso.

-(D) una media impresa presume di chiudere il 2015 con un organico superiore a 250 unità (ULA). 1) Fino a quando potrà presentare domanda per il Bando PIA? fino al 31 dicembre 2015 fino alla chiusura del bilancio 2015 (presumibilmente a giugno 2016) oltre (come da una delle vostre FAQ in cui sostenete che il requisito debba essere stato superato per due esercizi consecutivi). A riguardo la Raccomandazione CE 2003/361 del 06/05/2003 e il D.M. del 18/04/2005 (GU n. 238 del 12/10/2005) non sono molto di aiuto. L'art. 2 (comma 6) recita "6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).2) Nel caso in cui un imprenditore sia socio per più del 50% in più di una impresa, ai fini del calcolo sarà necessario prendere in considerazione tutte le imprese?

(R) Il comma 2 art. 4 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce quanto segue: Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi. Ai fini del calcolo, i dati da prendere in considerazione dipendono dalla numerose variabili. Per tale motivo, viste le partecipazioni del socio in diverse imprese, si raccomanda di seguire le istruzioni previste dalla normativa (D.M. del 18/04/2005).

-(D) Si chiede se i soggetti conviventi da inserire per i soggetti con qualifiche e titoli devono essere solo quelli maggiorenni?

(R) La normativa antimafia non distingue i familiari conviventi tra maggiorenni e minorenni. Pertanto, si desume che riguardi tutti i familiari conviventi.

-(D) con riferimento al bando in oggetto vorrei sapere se una media impresa presenta un progetto per una nuova unità produttiva, quindi al momento della presentazione della domanda le ula riferite all'unità produttiva risultano pari a 0 mentre quelle riferite all'azienda le ula sono pari a 80, si prevede un incremento occupazionale nella nuova unità produttiva pari a 10 ula. Vi chiedo se l'obbligo dell'incremento occupazionale è riferito all'unità produttiva oggetto di agevolazione oppure all'intera azienda quindi mantenere un'occupazione pari a n. 90 unità lavorative 80+10, oppure l'impegno è solo per 10.

(R) L'impresa dovrà garantire un incremento occupazionale presso la sede oggetto del programma di investimento. Il comma 6 dell'art. 6 dell'Avviso stabilisce: Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione. Inoltre le procedure e criteri per l'istruttoria e valutazione dell'istanza di accesso prevede: L'istanza di accesso deve prevedere obbligatoriamente, oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all'organico aziendale presente nella regione Puglia, un incremento nell'unità oggetto di agevolazione, che sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del Soggetto Beneficiario, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di accesso.

-(D) Ho attivato una pratica ma al momento di aprire la sezione Business plan non riconosce il mio nome utente e/o password e non accetta identificativo Partita IVA e codice pratica in fase di sostituzione credenziali.

(R) Premesso che per tale tipo di problematiche è necessario inviare una faq utilizzando la sezione "supporto tecnico" presente nella sezione "presentazione domande", le segnalo che la presente pratica risulta incompleta nelle informazioni di anagrafica e, pertanto, solo inserendo tutte le informazioni e seguendo pedissequamente quanto previsto dall'iter procedurale, potrà accedere alla sezione Business Plan.

-(D) Nelle FAQ è indicato che nel caso di inserimento tra gli attivi materiali di un immobile è necessario presentare, in fase d'accesso, preliminare di vendita. L'art. 1351 cod.civ., prevede che il preliminare di vendita deve assumere la forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, ovvero atto pubblico, con conseguenti costi per il proponente. Si chiede, quindi, di poter presentare, in fase d'accesso, un preliminare d'acquisto in forma di scrittura privata e, nella fase di presentazione del progetto definitivo produrre preliminare di vendita sotto forma di atto pubblico che diventerà contratto d'acquisto secondo la tempistica dell'investimento.

(R) Si concorda con quanto proposto.

-(D) vorrei sapere se rientra come spesa ammissibile nel bando in oggetto il costo per l'acquisizione di un marchio.

(R) Il costo in sé per l'acquisizione del marchio non è ammissibile. Il Regolamento regionale n. 17/2014 all art. 65 comma 5 lett. b) prevede: programmi di marketing internazionale finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l'introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o l'inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi).

-(D) vorrei sapere se i progetti di Ricerca siano compatibili con il credito d'imposta per la Ricerca e Sviluppo approvato dal governo per il periodo 2015-2019.

(R) Il Credito di imposta in R&S disciplinato con la Legge Stabilità 2015 non è classificato come Aiuto di Stato. Le agevolazioni relative all'Avviso PIA si qualificano come Aiuti di Stato a finalità regionale esentati dall'obbligo di notifica. Pertanto i due strumenti agevolativi si ritengono cumulabili.

-(D) Buongiorno, vorrei sapere se sono ritenute ammissibili :1. spese per l'ammodernamento di uffici esistenti 2. spese per la realizzazione di nuovi locali quali: a. officinab. asilo aziendalec. abitazione del custode3. spese per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico

(R) Nell'ambito degli Attivi Materiali, le spese ammissibili sono quelle previste dall'art. 7 dell'Avviso e dall'art. 1 del Regolamento regionale n. 17/2014. Sono altresì ammissibili, se congrue rispetto alle specifiche esigenze dell'impresa, le ulteriori spese per la realizzazione di sale riunioni, mense, asili e altri servizi. Le spese per la realizzazione della casa del custode sono ammissibili nella misura massima di mq. 100 a condizione che l'impresa assuma l'impegno a produrre un contratto di assunzione per tale figura professionale. Infine, si conferma l'ammissibilità delle spese di ammodernamento di uffici esistenti e di realizzazione di nuovi locali. Quanto all'impianto fotovoltaico, quest'ultimo è ammissibile esclusivamente se destinato all'autoconsumo. A tal riguardo, in sede di progetto definitivo, relativamente alla fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante: 1. che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso, prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui costo è congruo; 2. il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW); 3. l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso); 4. il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh; La Perizia Giurata deve fare esplicito riferimento alle bollette (elencandone numero, periodo, consumo e costo) relative all'anno antecedente l'installazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto, da parte del perito, il consumo riferito all'utenza di cui trattasi.

-(D) dopo aver compilato i dati anagrafici etc vi è una sezione ALLEGATI potete specificare che tipo di allegati devono essere caricati?

(R) Cliccando su inserisci un nuovo allegato si aprirà una scheda che al primo rigo alla voce tipo contiene un menu a tendina con l'elenco di tutti i documenti da allegare. Chiaramente dovrà allegare quelli previsti in base alla tipologia di istanza che sta predisponendo. A titolo meramente esemplificativo non inserirà copia del brevetto qualora non proponga un investimento industrializzazione dei risultati derivanti da attività R&S precedentemente svolte e/o lo sfruttamento di un brevetto.

-(D) In riferimento all'art. 7, comma 5, dell'Avviso PIA Medie, cosa si intende per "contratti chiavi in mano"?

(R) Non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto contratto chiavi in mano, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tali tipologie di contratti si riportano di seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere: 1. l'impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma sottoscrive un contratto con un general contractor che esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contrae direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli dall'impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione con carenza del requisito nel nuovo di fabbrica); 2. Il contratto di fornitura chiavi in mano riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa. Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti chiavi in mano, anche se riporta in dettaglio le

distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l'impresa beneficiaria si rivolge direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l'attività istruttoria, individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.

-(D) l'articolo 3 comma 5 del bando dice: "Il progetto integrato può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche". A quali opere si fa riferimento?

(R) Per opere infrastrutturali pubbliche si intendono tutti gli investimenti pubblici indispensabili per consentire la completa fattibilità e realizzabilità del progetto industriale proposto dal soggetto proponente privato. A titolo meramente esemplificativo, si riporta il caso di un soggetto proponente che per realizzare un programma di investimenti nell'ambito del PIA su di un suolo non servito da fogna, acqua, strade, necessità di intervento pubblico affinché tali opere siano realizzate ed il soggetto privato venga posto nelle condizioni di potersi allacciare quale utente del servizio.

-(D) Buonasera all'interno del BUSINESS PLAN è indicato che per compilare la sezione ANALISI SINTETICA STORICO PROSPETTIVA si debbono seguire le linee guida. Chiedo gentilmente informazioni sul reperimento del documento citato e denominato LINEE GUIDA

(R) In alto a destra del business plan è riportata la voce Linee Guida Utente. Cliccando su tale voce le apre un file pdf contenente le varie indicazioni tra cui le informazioni su Analisi sintetica storico prospettica.

-(D) In calce alla sezione 1: istanza di accesso impresa singola bisogna apporre la marca da bollo digitale. Di che importo?

(R) La marca da bollo può essere acquistata dal tabaccaio per poi riportare nel sistema il numero di identificativo della stessa. L'importo è di 16,00.

-(D) Salve, riporto di seguito una serie di quesiti raccolti durante lo studio del bando. 1) un eventuale ente di ricerca (università) che partecipi al bando è obbligato a presentare la stessa documentazione che compete ad una azienda (sia come proponente che come aderente)? Esempi: dati di bilancio, parametri di consistenza economico-finanziaria, etc. 2) l'università coinvolta, oltre a coprire almeno il 10% dei costi del progetto, deve rispettare comunque il vincolo sull'apporto (da risorsa propria o da finanza) di almeno il 25%? 3) in riferimento agli immobili interessati dal progetto, le superfici ritenute congrue sono da intendersi nette, lorde o commerciali? 4) qualora siano presenti una azienda proponente ed una aderente che intendano raggrupparsi in forma di rete di imprese, quali sono le forme di rete ritenute valide? 5) in caso di aziende costituite in rete, la proprietà degli attivi materiali coinvolti nel progetto deve essere condivisa o rimane separata? Esempio: azienda A acquista e costruisce immobile, azienda B acquista HW e SW: le proprietà sono indipendenti? 6) sono ritenuti ammissibili costi in attivi materiali acquistati da aziende site al di fuori della regione Puglia o comunque non site in regioni obiettivo 1, con la condizione che gli attivi materiali (l'investimento) sia in Puglia? 7) la definizione di "ampliamento" è sostanzialmente legata alla realizzazione/modifica degli immobili interessati dal progetto o è sufficiente l'aumento delle ULA?

(R) Salve, in riferimento ai quesiti posti si rileva quanto segue: 1) L'Ente di Ricerca deve rispettare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'Avviso similmente ad altri soggetti; 2) Nell'ambito del PIA Medie Imprese, sezione nella quale ha formulato la faq, l'Università non può partecipare in qualità di soggetto proponente ma può essere coinvolta nell'ambito di un progetto di R&S proposto da un'impresa partecipante al PIA. Tuttavia, il vincolo riferito all'apporto del 25% di risorse proprie si riferisce esclusivamente all'impresa proponente; 3) La dimensione delle superfici va intesa in termini netti; 4) In assenza di dettaglio può ritenersi ammissibile qualsiasi tipologia di rete di impresa; 5) La proprietà dei beni oggetto di agevolazione non può essere condivisa ma ciascun programma di investimenti deve far riferimento ad un preciso soggetto realizzatore che non potrà mai essere la rete di impresa ma i singoli soggetti facenti parte della rete di impresa; l'esempio proposto non è fattibile. Si rammenta che lo scopo delle reti di impresa è quella di condividere progetti ed obiettivi non spazi o beni oggetto di finanziamento; 6) Aziende non residenti in Puglia possono partecipare al PIA Medie Imprese a condizione che realizzino un programma di investimenti nel territorio pugliese e, pertanto, dispongano (o si stiano attivando per disporre) fisicamente di una unità locale in Puglia in cui si realizzerà il suddetto programma di investimenti; 7) Il termine ampliamento si riferisce alla tipologia di investimento nel suo complesso. L'incremento ULA è un requisito che l'impresa dovrà rispettare nell'ambito del programma di investimenti proposto e non riguarda il termine ampliamento.

-(D) Nella procedura telematica non mi è chiaro dove allegare le DSAN Antimafia, previste dalla modulistica e citate

anche in numerose FAQ.

(R) Le DSAN antimafia verranno generate dalla procedura una volta che avrà inserito i dati dei soggetti coinvolti. Una volta generate le DSAN dovrà scaricarle dalla sezione Trasmetti, farle firmare digitalmente e successivamente allegarle digitalmente sempre nella sezione Trasmetti.

-(D) URGENTE: come mai è generata la Dsan Antimafia anche per i soci senza cariche sociali che non hanno maggioranza né assoluta né relativa, in una Srl composta da 5 soci con pari quote di partecipazioni? Secondo quanto previsto dalla Prefettura di competenza, i soggetti interessati alle informazioni Antimafia in Società di capitali o cooperative sono: 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7. Potete URGENTEMENTE provvedere alla modifica della procedura?

(R) L orientamento regionale in materia di finanziamenti pubblici è quello di acquisire la DSAN per tutti i soggetti coinvolti.

-(D) siamo nella fase finale di compilazione dell'istruttoria informatica, ovvero quella di trasmissione dei documenti. Con riferimento al contenuto di 2 di essi, generati in automatico dal sistema e di seguito elencati: 1. Sezione 1 Istanza di accesso impresa singola generata da sistema 2. Sezione 2 DSAN CCIAA con vigenza generata da sistema siamo resi conto che viene richiesta la firma dei nostri 2 procuratori invece che quella del legale rappresentante. Non è possibile fare in modo che sia il legale rappresentante a sottoscrivere la sezione 1 e 2, dal momento che i procuratori non hanno titolo per farlo?

(R) Se l istanza di accesso è stata generata con i nominativi dei procuratori vuol dire che in fase di inserimento dei nominativi, questi ultimi sono stati caricati nella sezione legali rappresentanti anziché nella sezione titolari di altre cariche e qualifiche. Pertanto, qualora i procuratori sono titolati alla sottoscrizione dell istanza potrete convalidare l istanza in capo ai procuratori. In caso contrario è necessario rivedere la sezione legali rappresentanti riportando esclusivamente il nominativo del legale rappresentante.

-(D) in relazione al Criterio di valutazione 3 - Coerenza tra la dimensione dei soggetti previsti e gli investimenti previsti, la verifica delle condizioni A) Rapporto tra investimento e fatturato e B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto, viene effettuata sulla base dell'ultimo bilancio approvato o sulla base degli ultimi due bilanci approvati?

(R) Il criterio di valutazione 3 si determina utilizzando l ultimo bilancio approvato.

-(D) Gent.mi, chiedo cortesemente un riscontro alle seguenti domande. Grazie. 1) Al termine del Modulo di domanda è riportato la scritta marca da bollo digitale. Con quale modalità è possibile applicare la marca? 2) In sostituzione del libro soci, non più previsto dalla normativa, è possibile allegare il certificato soci della CCIAA? 3) In riferimento al punto 5a, si chiede un chiarimento su quale tipologia di professionista possa essere ricompresa alla voce tecnico abilitato, ovvero, laddove esistesse un incarico oggetto di una convenzione di ricerca con l Università sulle problematiche relative alla Sostenibilità ambientale del processo/prodotto oggetto dell intervento, potrebbe l estensore e Responsabile Scientifico della relazione finale essere considerato tecnico abilitato alla sottoscrizione di detto modulo 5a?

(R) Salve, in riferimento ai quesiti posti si rileva quanto segue: 1) L impresa dovrà acquistare una marca da bollo e riportare nel campo proposto dalla procedura telematica il numero della marca da bollo che verrà annullata in automatico; 2) È possibile sostituire il libro soci con l elenco soci estratto dal certificato soci della CCIAA; 3) La relazione di sostenibilità ambientale dev essere redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad albo (es. Ingegnere). Il Responsabile scientifico non può essere deputato alla sottoscrizione a meno che non soddisfi i requisiti citati.

-(D) Buongiorno, con la presente siamo a porle il seguente quesito. nell'ambito degli investimenti in R&S le spese relative all'acquisto di un software 3 d per la progettazione, modellazione completo di licenze e di un PC sono ammissibili? Nel caso affermative vanno inserite nella voce attrezzature?

(R) Si conferma la possibilità di rendicontare nella voce attrezzature le spese citate. Si rammenta che nell ambito della voce di spesa Attrezzature e strumentazioni della R&S tali spese sono riconosciute limitatamente al periodo di utilizzo nel progetto di R&S. A tal proposito si riporta quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 dell art. 74 del Regolamento regionale 17/2014: i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata.

Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

-(D) con riferimento al bando in oggetto, vorrei sapere se una media impresa controlla una società neo costituita, per partecipare al bando pia deve presentare una spesa minima di investimento?

(R) Qualunque sia il soggetto proponente, l'investimento minimo è quello previsto dal comma 2 dell'art. 2 dell'Avviso PIA Medie ovvero 1 milione di euro per programma di investimento di ciascuna impresa.

-(D) In merito al bando in oggetto, se la società che presenta la domanda è inattiva, ma è controllata da una società attiva, quale data relativa all'inizio attività bisogna inserire?

(R) Nessuna.

-(D) Buongiorno ho completato la redazione del Business plan ma non ho ancora effettuato e due convalide richieste ed avrei le seguenti necessità: 1) se riallego un documento nella sezione dei dati anagrafici, rimettendo in lavorazione la pratica si annullano i dati inseriti nel business plan? 2) come è possibile effettuare una stampa di prova per una ultima verifica prima di sottoporre a firma i documenti?

(R) Riguardo al punto 1) se effettua l'operazione proposta si annullano le informazioni inserite e, pertanto, sarà costretta a ripetere il tutto. La procedura Business Plan è gestita interamente in elettronico. Al momento è consentita solo la stampa base messa a disposizione dal browser (ad es. explorer, chrome o firefox) in quanto stiamo implementando la sezione.

-(D) Buongiorno ho convalidato la domanda ma non si è scaricato il BUSINESS PLAN. Alle varie DSAN ANTIMAFIA devo allegare il DOCUMENTO di identità o il fatto che siano firmati digitalmente è sufficiente?

(R) Il Business Plan non può essere scaricato. Una volta convalidato correttamente può essere trasmesso. La firma digitale integra e sostituisce il documento di identità.

-(D) URGENTE: come mai è generata la Dsan Antimafia anche per i soci senza cariche sociali che non hanno maggioranza né assoluta né relativa, in una Srl composta da 5 soci con pari quote di partecipazioni? Secondo quanto previsto dalla Prefettura di competenza, i soggetti interessati alle informazioni Antimafia in Società di capitali o cooperative sono: 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7. Potete URGENTEMENTE provvedere alla modifica della procedura? Grazie.

(R) L'orientamento regionale in materia di finanziamenti pubblici è quello di acquisire la DSAN per tutti i soggetti coinvolti.

-(D) buongiorno, la procedura pur in presenza dei familiari conviventi ancora da caricare per i sindaci porta erroneamente nella maschera convalida come convalidabile flag verde il relativo campo. Inoltre vorremmo a più mani - procedura non consentita - iniziare a compilare il complesso allegato 4 business plan, ma è inibito se prima non carichiamo tutti gli allegati di cui alcuni obbligatori sono in corso di redazione e facoltativi saranno aggiunti dopo la compilazione del predetto allegato 4, non si comprende se successivamente possiamo almeno per i facoltativi uploadarli? per ultimo la marca telematica digitale che nell'avviso risultano due da euro 20.00 per proponente senza associate non sono ovviamente le marche vendute dai tabaccaia?

(R) Relativamente alla problematica tecnica della convalida pur in presenza di familiari conviventi da caricare, si comunica che si è provveduto alla sistemazione dell'errore tecnico. Riguardo la possibilità di compilare direttamente il business plan, si segnala che tale modalità non è consentita dal sistema. Per accedere al business plan è necessario aver validato la sezione anagrafica che genera dei collegamenti con il Business Plan. La marca da bollo può acquistarla dal tabaccaio e riportare nel sistema il numero di identificativo della stessa. Nel caso di progetto integrato con altre imprese, trattandosi comunque di un'unica istanza, può indicare l'identificativo di una sola marca sia nella sezione dell'impresa proponente sia nella sezione dell'impresa aderente.

-(D) E' possibile compilare il business plan anche senza aver completato la sezione anagrafica? Risulta difficile procedere speditamente alla compilazione del business plan se si è in attesa di alcuni documenti da caricare nel

sistema.

(R) No. Per accedere al business plan è necessario aver validato la sezione anagrafica.

-(D) Buongiorno, scusi sono un consulente ed ho necessità di chiarimenti urgenti, in merito ai seguenti quesiti: 1. In merito alla sezione 3. Descrizione Programma di Investimento, si genera il seguente errore "Spese generali e altri costi in R.I e S.S non devono essere maggiori del 18% delle spese ammissibili in Ricerca e Sviluppo" sebbene il vincolo sia rispettato e ciò valga sia sul totale complessivo in RI & SS che rispetto ai singoli totali (RI e SS). come posso risolvere? 2. se l'anno a regime sarà il 2018 perché è necessario compilare nell'analisi prospettiva un anno in più e quindi sembra che l'anno a regime sia il 2019? 3. come è possibile eseguire una stampa di prova?

(R) La percentuale del 18% va rapportata all'intera spesa in R&S e non singolarmente per Ricerca Industriale e per Sviluppo Sperimentale. Pertanto l'errore si genera in quanto le spese previste per spese generali e altri costi d'esercizio sono complessivamente superiori al limite massimo del 18% dell'investimento totale in R&S comprensivo anche delle spese per brevetti e studi di fattibilità tecnica. La schermata dell'analisi prospettica riporta più anni per una visione prospettica aziendale. Qualora la colonna anno a regime non coincida in maniera consequenziale con gli anni previsti, proceda comunque alla compilazione di tutte le colonne in quanto ai fini della determinazione dell'anno a regime rileva la schermata Tempistica prevista di realizzazione del programma di investimenti presente nella schermata 8 cantierabilità dell'iniziativa. La procedura Business Plan è gestita interamente in elettronico. Al momento è consentita solo la stampa base messa a disposizione dal browser (ad es. explorer, chrome o firefox) in quanto stiamo implementando la sezione.

-(D) Ho necessità di avere i seguenti chiarimenti: deve essere allegato un ortofoto per ogni sede operativa dell'azienda o solo per le sedi operative oggetto dell'investimento? la marca da bollo di quale valore deve essere? gli allegati 5 -5a e la relazione tecnica devono essere ripetuti per ogni sede oggetto di investimento o per tutte le sedi operative dell'azienda? anche le disponibilità delle sedi da allegare sono tutte quelle che l'azienda ha o solo quelle oggetto dell'investimento?

(R) L'ortofoto deve riguardare solo il sito oggetto del programma di investimenti. La marca da bollo è quella di importo pari ad euro 16. Gli allegati 5 e 5A devono essere prodotti solo in riferimento al sito/i oggetto di localizzazione del programma di investimenti.

-(D) Con riferimento al calcolo dell'intensità di aiuto di cui all'articolo 11 dell'avviso, qual è il criterio con il quale è assegnato l'incremento del 5% in caso di Reti di impresa costituite ex art. 3, co. 4ter, DL n. 5/2009, convertito con L. n. 33/2009 e s.m.i.? Le reti cui si fa riferimento devono essere costituite dal raggruppamento che progetta l'iniziativa (Impresa proponente + Imprese associate) o è sufficiente che la singola impresa richiedente sia aderente ad una qualsiasi Rete? E' ottenibile l'incremento del 5%, in caso di costituzione di una Rete tra imprese facenti capo al medesimo gruppo imprenditoriale?

(R) Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione del 5%, le istanze di accesso devono essere presentate sotto forma di rete di impresa. Pertanto non è sufficiente che la singola impresa richiedente sia aderente ad una rete di impresa esterna al progetto industriale proposto. Infine, si ritiene plausibile la costituzione di una rete di imprese tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo industriale.

-(D) Per le società neo costituite con soci persone giuridiche occorre presentare i bilanci di tali imprese?

(R) Occorre riportare il bilancio della società controllante che consente alla new co di partecipare all'Avviso PIA Medie.

-(D) CHIEDO SCUSA NEL BUSINESS PLAN QUADRO 5 CALCOLO INVESTIMENTI LA PROCEDURA NON CONSENTE LA MAGGIORAZIONE DEL 15% PER LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI IN QUANTO CHIEDE LA SELEZIONE DELLE IPOTESI A1 O A2 O B DELLA SEZIONE 3. A NOI RISULTA COMPILATA LA SEZIONE A1 E FERMO RESTANDO CHE NELLA PREDETTA SEZIONE NON ABBIAMO NESSUN RISCONTRO ALFANUMERICO CHIARO E DEFINITO CHIEDO SE CI INDICATE ESATTAMENTE COSA FLAGGARE IN TALE SEZIONE 3 O SE POTETE INTERVENIRE VOI NELLA PRATICA IN OGGETTO IN QUANTO NON POSSIAMO ANDARE AVANTI CON LA PROCEDURA ED IL COLLEGIO SINDACALE DELLA PROPONENTE VA IN FERIE. INOLTRE NEL PENULTIMO QUADRO SEZIONE IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA' E IMMIGRATI LA DOMANDA NON RISULTA CHIARA O INEQUIVOCABILE E NELLA TENDINA SI CHIEDE POSITIVO- NEUTRO O CAMPO BIANCO MA SI RIFERISCE ALL'ATTAGGIAMENTO /DISPONIBILITA' DELLA PROPONENTE? GRAZIE. PS MA UN VADEMECUM OPERATIVO ALMENO CHE CI AIUTI NEI CAMPI PIU' DUBBI E NON CHIARI SARA' RILASCIATO?

(R) La sezione A1 in automatico genera la possibilità di richiedere la maggiorazione. Le dichiarazioni riferite al Collegio

Sindacale vengono generate in automatico al termine della procedura. I termini positivo, neutro o campo bianco si riferiscono all'impatto che il programma di investimenti genera in materia di pari opportunità e immigrati. In alto a destra in ogni videata di compilazione del Business Plan è possibile scaricare le linee guida utente utili per la compilazione del business plan.

-(D) Con la presente si richiede se è ammissibile un investimento in cui degli attivi materiali, nello specifico un macchinario, per una migliore gestione di una fase produttiva, sia dislocato presso una unità locale di una società controllata al 100% dalla media impresa che sarà proponente. Ipotizzando che la proponente sia A e che la controllata al 100% sia B, si può ipotizzare che A, in funzione del deposito macchinario presso lo stabilimento produttivo di B vada ad aprire una unità locale. Si richiede se questa alternativa può invalidare il finanziamento.

(R) Premesso che tutti i beni oggetto del programma di investimenti devono essere fisicamente presenti presso la sede oggetto del programma di investimenti, si ritiene che in sede di valutazione del progetto solo qualora sarà ampiamente dimostrato che il processo produttivo a valle dell'investimento non potrà realizzarsi senza l'allocazione di un bene oggetto di finanziamento al di fuori dell'unità locale individuata quale sede di realizzazione del programma di investimenti, si potrà valutare l'ammissibilità a finanziamento del suddetto bene. Tuttavia, in relazione al quesito esposto, si precisa che l'unità locale del soggetto proponente presso la sede di un'altra società (partecipata o meno) non è ammissibile in quanto potrebbe configurarsi l'ipotesi di partecipazione indiretta all'Avviso PIA, attraverso questa modalità, di soggetto non in possesso dei requisiti previsti per la presentazione dell'istanza di accesso. Inoltre la società proponente deve disporre di un'unità locale dotata di autonoma funzionalità gestionale e produttiva. Infine, è ammissibile nell'ambito di uno stesso manufatto la presenza di diverse unità locali di distinte società purché esista una netta divisione tra loro tale da configurarsi per ognuna un'autonoma funzionalità gestionale e produttiva. In tale ultima ipotesi è possibile allocare il macchinario al di fuori dell'unità locale principale oggetto del programma di investimenti fermo restando quando evidenziato in premessa.

-(D) Considerato che il soggetto proponente è una srl partecipata unicamente da una società fiduciaria italiana, ci sono particolari informazioni e/o documenti da presentare unitamente alla istanza di accesso? Nella schermata 2 della domanda relativi alle informazioni sulla dimensione del Soggetto Proponente, devono essere riportate le eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese considerato che come detto la società è unicamente partecipata da una società fiduciaria?

(R) A prescindere dalla tipologia di società che partecipa il soggetto proponente, quest'ultimo se intende partecipare all'Avviso Pubblico PIA Medie Imprese deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie ed utili per consentire una valutazione puntuale del soggetto proponente. In particolare, a titolo puramente esemplificativo, ai fini della determinazione della dimensione di impresa, sarà necessario conoscere i soci della società fiduciaria partecipante trattandosi di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale del soggetto proponente.

-(D) Con uno username posso attivare più pratiche e farle sottoscrivere e inviare con pec al legale rappresentante di ogni singola impresa?

(R) Sì. Ogni pratica avrà il suo codice progetto.

-(D) cortesemente avrei bisogno della conferma che se non chiudiamo e convalidiamo anche il business plan il sistema non genera in definitivo nessuna delle DSAN antimafia da firmare digitalmente ora tutte ancora in bozza. n.è tantomeno possiamo far firmare digitalmente la bozza e fare l'upload nel sistema delle stesse?

(R) Solo in seguito alla convalida il sistema genera la versione definitiva delle dichiarazioni da firmare digitalmente.

-(D) In relazione alla FAQ n. 25, vorrei fare presente che la firma digitale richiesta per le Dsan Antimafia anche ai soggetti con cariche sociali (in particolare Consiglieri d'Amministrazione) che non siano anche Legali Rappresentanti costituisce un vero e proprio ostacolo per una rapida presentazione della domanda di agevolazioni e un onere economico oltre che di tempo per quei soggetti che saranno costretti ad acquistare i dispositivi di firma solo per questa occasione. Si consideri infatti che per altri Bandi Regionali (in particolare Bandi riguardante l'Innovazione: Partenariati Regionali per l'Innovazione, Aiuti ai Servizi, Passepartout, ecc.) è considerata accettabile la firma digitale del solo rappresentante legale anche sulle Dsan firmate in maniera tradizionale dagli altri soggetti con cariche sociali. Si chiede dunque gentilmente di modificare l'orientamento formulato nella risposta al quesito citato.

(R) Si ritiene di non poter modificare l'orientamento espresso con la FAQ n. 25 in quanto ciò che si richiede tiene conto delle indicazioni fornite dalle prefetture sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. A tal proposito, si invita a visitare i siti delle prefetture che riportano delle puntuali indicazioni in merito alla documentazione da fornire, nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nelle diverse ipotesi di tipologia e composizione societaria.

-(D) Buonasera, in merito al bando in oggetto, in merito ai titolari di carichi o qualifiche, viene richiesta la firma digitale, ma poiché in regione è stata avanzata più volte da diverse aziende la richiesta di eliminarla, si chiede appunto se la firma digitale è ancora obbligatoria o meno.

(R) L Avviso prevede la modalità di trasmissione telematica delle istanze con la procedura della firma digitale. In futuro non è prevista l'eliminazione della modalità di sottoscrizione con firma digitale delle istanze, introdotta con la pubblicazione dei nuovi avvisi al fine di rispettare le nuove norme in materia di amministrazione digitale e soprattutto rendere più agevole il lavoro sia per gli utenti sia per l'amministrazione.

-(D) Buongiorno 1) in relazione alla disponibilità della sede che è di proprietà del proponente è sufficiente un rapporto catastale aggiornato (fine giugno) dal quale si evince che la proprietà è del proponente? 2) in relazione all'elenco soci va bene una visura ordinaria come documento equipollente? In merito al programma la proponente intende sviluppare innovativi trasformati ittici pronti all'uso e quindi piatti pronti a base pesce (codice ateco 10.85.02) utilizzando un brevetto non di proprietà. In tal caso ai sensi dell'art.2 comma 3 3) come attività del programma si deve intendere l'industrializzazione da brevetto anche se non di proprietà della proponente o vanno considerate come investimento in R&S? 4) i costi di acquisto brevetto e/o utilizzazione dello stesso possono essere riportati tra gli attivi?

(R) La disponibilità della sede dev essere attestata allegando copia degli atti e/o contratti, attestanti la disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati). A corredo può allegare anche una visura catastale aggiornata. Al fine di attestare la composizione societaria è possibile estrarre l'elenco soci aggiornato dal Registro Imprese e/o la visura ordinaria contenente l'elenco soci. Le spese relative al brevetto, secondo quanto previsto dal Regolamento e dall'Avviso, possono essere proposte nell'ambito degli Attivi Materiali e della R&S. È necessario che il soggetto proponente, prima dell'invio dell'istanza di accesso, valuti le finalità del brevetto in modo da accertare se le spese relative allo stesso sono da considerarsi nell'ambito degli Attivi Materiali o nell'ambito della R&S.

-(D) Buongiorno come si fa a fare una stampa di prova del business plan?

(R) A tale domanda è stata già fornita risposta pubblicata nell'archivio richieste business plan che si riporta di seguito: La procedura Business Plan è gestita interamente in elettronico. Al momento è consentita solo la stampa base messa a disposizione dal browser (ad es. explorer, chrome o firefox) in quanto stiamo implementando la sezione. Cordiali Saluti

-(D) In riferimento al criterio di valutazione 4 (di cui all'allegato B) nel caso di progetto integrato che prevede il coinvolgimento di altre PMI, la qualità economico finanziaria va verificata solo per il soggetto proponente oppure anche per le eventuali imprese aderenti?

(R) Anche per le imprese aderenti.

-(D) 1) Nel portale di compilazione della domanda - sezione allegati - sono richiesti gli ultimi due bilanci di esercizio firmati digitalmente. L'articolo 12 dell'Avviso non prevede la firma digitale, ciò detto si richiede se l'apposizione della forma digitale sui due bilanci sia obbligatoria. 2) Infine sempre nella sezione allegati sono asteriscati come obbligatori anche documenti da inserire solo a determinate condizioni (vedi art.12 comma 2 punti h) e i). Nel caso in cui tali documenti non fossero pertinenti è sufficiente allegare un documento che attesta la non pertinenza?

(R) Il Bilancio depositato presso il registro imprese è firmato digitalmente. Pertanto, si chiede l'invio di quello firmato digitalmente. Qualora si tratti di impresa non tenuta al deposito del Bilancio al registro imprese, sarà necessaria la firma digitale dello stesso prima di essere caricato nel sistema. L'asterisco non sta a significare che si tratti di documenti obbligatori ma è solo un carattere riportato dal sistema. Pertanto è obbligatorio inserire solo ciò che chiede l'Avviso in relazione alla tipologia di impresa e di investimento da proporre. Qualora ci siano documenti non pertinenti non deve allegare alcun documento.

-(D) Buongiorno, 1. nella schermata 3.3. Descrizione Programma di Investimento si verifica questo errore: "Spese generali e altri costi in R.I e S.S non devono essere maggiori del 18% delle spese ammissibili in Ricerca e Sviluppo" nonostante tale vincolo sia rispettato sia sul complessivo in R&S che sulle singole voci di Ricerca e Sviluppo. Potete dirmi come procedere. 2. altra domanda se l'anno a regime sarà il 2018 perché è necessario compilare nell'analisi prospettiva un anno in più e quindi sembra che l'anno a regime sia il 2019?

(R) La percentuale del 18% va rapportata all'intera spesa in R&S e non singolarmente per Ricerca Industriale e per Sviluppo Sperimentale. Pertanto l'errore si genera in quanto le spese previste per spese generali e altri costi d'esercizio sono complessivamente superiori al limite massimo del 18% dell'investimento totale in R&S comprensivo anche delle spese per brevetti e studi di fattibilità tecnica. La schermata dell'analisi prospettica riporta più anni per una visione prospettica aziendale. Qualora la colonna anno a regime non coincida in maniera consequenziale con gli anni previsti, proceda comunque alla compilazione di tutte le colonne in quanto ai fini della determinazione dell'anno a regime rileva la schermata Tempistica prevista di realizzazione del programma di investimenti presente nella schermata 8

cantierabilità dell'iniziativa.

-(D) Siamo una società partecipata al 100% da un'altra società in qualità di socio unico. Per verificare gli indici e i criteri di valutazione dobbiamo far riferimento ai dati di bilancio della nostra società o a quelli del socio?

(R) In riferimento all'Avviso PIA Medie Imprese, prima della determinazione degli indici è necessario verificare come si qualifica la società proponente (partecipata al 100% da altra società) rispetto a quanto stabilito comma 1 dell'art. 3. In particolare, se la società proponente è una new co, i dati di bilancio da considerare ai fini del calcolo degli indici sono quelli della controllante. Se la proponente non si qualifica come new co, i dati di bilancio da considerare ai fini del calcolo degli indici sono quelli della società proponente.

-(D) Buongiorno, con la presente si sottopongono alla Vostra cortese attenzione i seguenti quesiti:1. Poiché l'Avviso prevede investimenti in Attivi Materiali che devono essere obbligatoriamente integrati con: investimenti in ricerca e sviluppo (cfr. punto 8 dell'Avviso), investimenti in innovazione tecnologica dei processi e organizzazione (cfr. punto 9 dell'Avviso); investimenti per l'acquisizione di servizi (cfr. punto 10 dell'Avviso) si chiede, se è prevista una % minima/massima, ritenuta congrua e pertinente a giustificare l'integrazione dei suddetti investimenti con gli attivi materiali.2. Con riferimento alla voce investimenti in innovazione tecnologia, dei processi e dell'organizzazione, si chiede se è ritenuto ammissibile il costo sostenuto per la consulenza da parte di un terzo oppure del personale interno volto al miglioramento qualitativo del prodotto?3. Con riferimento alla voce investimenti per l'acquisizione dei servizi, in particolare nell'ambito dell'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e miglioramento del posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, si chiede se è ritenuta ammissibile la spesa relativa alla mera consulenza prestata da un professionista/esperto su un particolare prodotto-processo, per migliorare il relativo posizionamento competitivo.

(R) Gli attivi materiali devono essere pari ad almeno il 20% dell'intero progetto integrato. L'Avviso non prevede, in relazione agli investimenti, ulteriori percentuali minime e/o massime da rispettare. La congruità e pertinenza in relazione agli investimenti in R&S ed in Servizi di Consulenza sarà valutata nel merito da docenti esperti nei settori di riferimento e secondo i criteri di valutazione previsti dalle procedure allegate all'Avviso. Le spese ammissibili nell'ambito degli aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione sono disciplinate all'art. 78 del Regolamento n. 17/2014. Quest'ultimo non prevede tra le spese ammissibili quelle relative a personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca. Il comma 2 dell'art. 10 dell'Avviso e l'art. 64 del Regolamento n. 17/2014 prevedono l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 65 e 66 nell'ambito dell'ambiente, della responsabilità sociale ed etica, dell'internazionalizzazione d'impresa e dell'e-business.

-(D) Nella domanda di agevolazione possiamo indicare una sede che poi, eventualmente, potrà essere modificata in sede di presentazione del progetto definitivo?

(R) In sede di presentazione del progetto definitivo è possibile rivedere la localizzazione dell'investimento qualora opportunamente motivata. Chiaramente, trattandosi di una variazione della localizzazione, alla documentazione richiesta in sede di progetto definitivo andrà allegata, con riferimento alla nuova sede, anche parte della documentazione già proposta in sede di istanza di accesso (lett. d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 12 dell'Avviso).

-(D) con riferimento al bando PIA MEDIE IMPRESE siamo a richiedere come debba essere calcolato il Costo Medio Orario per il Personale Dipendente impegnato nelle Attività R&S Esistono specifici vincoli di bilancio per le spese imputabili al progetto R&S? Come vanno calcolate le spese di attrezzature imputabili al Progetto R&S?

(R) Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato: 1. per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti); 2. il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560; 3. ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie; 4. le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro. In questa voce verranno incluse le quote di ammortamento fiscale inerenti attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, acquistate da terzi, da calcolarsi per la durata del progetto, come rilevabili dal libro cespiti dell'impresa. In tale voce rientrano sia le attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta). I

beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso cui viene fissato lo svolgimento del progetto.

-(D) In riferimento al piano degli investimenti in Attivi Materiali, si richiede se il bando preveda la possibilità di finanziare azioni mirate esclusivamente all'acquisto di nuove attrezzature (hardware e/o software, nello specifico). In caso di risposta affermativa, esistono limitazioni sulla tipologia (di proprietà/in locazione) della sede di allocazione delle medesime attrezzature? Ringraziandovi per l'attenzione. Distinti Saluti

(R) Il programma di investimenti in Attivi Materiali può anche prevedere esclusivamente investimenti in nuove attrezzature (hardware e/o software). Chiaramente tale programma dev essere associato ad un programma di investimenti in R&S e/o di industrializzazione di risultati derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte che sia strettamente connesso all'investimento in attivi materiali al fine di predisporre un progetto industriale organico e funzionale e coerente con le finalità dell'Avviso. Pertanto, a tal riguardo, si rammenta quanto stabilito dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 2 dell'Avviso. La sede oggetto di investimento deve essere a disposizione del soggetto proponente. Il titolo di proprietà e/o il contratto di locazione sono strumenti idonei a dimostrare la legittima disponibilità dell'immobile.

-(D) Buongiorno, un'informazione: nelle spese per attivi materiali sono ammissibili le spese di mobilio relative ad esempio alla sala riunioni, per un immobile già in uso e non acquistato nell'ambito del progetto ma costituente sede aziendale di svolgimento delle attività del progetto che si intende candidare?

(R) Qualora la sede del programma di investimenti coincida con l'immobile in questione, gli arredi sono ammissibili.

-(D) Gent.mi, dove è reperibile l'Allegato D4 (rientrante nella documentazione da produrre in fase di rendicontazione delle spese)?

(R) con Atto Dirigenziale n. 1362 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica di rendicontazione SAL relativamente al PIA Medie Imprese. Tale atto con la relativa modulistica allegata è scaricabile dalla sezione trasparenza degli atti del sito www.sistema.puglia.it. Inoltre la modulistica è presente in formato WORD nella piattaforma MIRWEB

-(D) L'impresa Alfa, entro la fine dell'anno 2018, intende presentare una proposta a valere sul Bando PIA Medie Imprese; a questa proposta intende partecipare anche l'impresa Beta. Mentre l'impresa Alfa ha inequivocabilmente la dimensione di media impresa, l'impresa Beta, fino all'esercizio 2016, è stata media impresa ma, a partire dall'esercizio 2017, i parametri la configurano come impresa in transizione verso la piccola dimensione. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'allegato 1 al Regolamento Europeo n.651/2014, infatti, perché si possa realizzare il passaggio tra le categorie dimensionali, i previsti parametri devono essere mantenuti per almeno 2 esercizi. Però, nel presentare la propria proposta progettuale, le indicazioni che l'impresa aspirante beneficiaria è chiamata a fornire per documentare la propria dimensione, sono ispirate al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, che richiede di elaborare il dato esclusivamente sulla base dei dati rivenienti dall'ultimo bilancio approvato. Attesi il conflitto normativo e quello implicato dalle procedure utili alla produzione delle candidature, con la presente si chiede quale indicazione debba concretamente fornire l'impresa Beta per consentire all'Organismo Intermedio di classificarne correttamente il dimensionamento ai fini del Bando in oggetto. Al fine di esplicitare la situazione in cui si trova attualmente l'impresa B, da previsioni prudenziali è utile dire che dovrebbe confermare, per l'esercizio 2018, i parametri della piccola impresa.

(R) Qualora l'impresa abbia certezza di poter confermare i parametri di piccola impresa anche per l'esercizio 2018, potrà qualificarsi come impresa di piccola dimensione. In caso contrario dovrà qualificarsi quale impresa di media dimensione.

-(D) Buongiorno, si richiedono chiarimenti in merito alla compatibilità tra le disposizioni contenute nel comma 2 lettera h dell'art.10 del R.R. 30 settembre 2014, n. 17 (secondo cui non sono ammissibili tutte le spese non capitalizzate) e le novità introdotte dal D.LGS. n.139/2015 (secondo cui i costi di ricerca non vanno più indicati tra le immobilizzazioni e sono pertanto capitalizzabili solo i costi di sviluppo). Vi ringrazio in anticipo per il cortese riscontro.

(R) L'impresa, come già risposto in altre faq, dovrà operare nel rispetto delle norme civilistiche in materia contabile. Pertanto, nel caso in questione pur in presenza di norme che, ai fini del riconoscimento delle spese in Ricerca Industriale, richiedono che le stesse vengano trattate quali costi pluriennali, l'impresa dovrà iscrivere tali spese nel conto economico tra i costi di competenza del periodo in cui vengono sostenute. Mentre continua ad operare la necessità della capitalizzazione in merito alle spese afferenti lo Sviluppo sperimentale.

-(D) Buonasera, siamo a chiedere: Se in fase di ISTANZA DI ACCESSO viene inserito un investimento per ampliamento opificio ind.le con realizzazione di nuovo fabbricato con destinazione uso produzione+magazzino, su suolo di

proprietà, è possibile dopo la COMUNICAZIONE DI AMMISSIBILITÀ realizzare comunque l'ampliamento ma su NUOVO SUOLO e con caratteristiche strutturali del fabbricato differenti sempre comunque ad uso produzione inserendo la modifica nel progetto definitivo ? e' eventualmente possibile procedere con tale modifica anche dopo la presentazione de PROGETTO DEFINITIVO ? o è necessario fare preventivamente richiesta di modifica ? l'acquisto del NUOVO SUOLO sarebbe cmq prevista nell'istanza di accesso. Non si modificherebbe la funzionalità del progetto.

(R) La modifica proposta può essere effettuata in occasione della presentazione del progetto definitivo. Tuttavia, trattandosi di una nuova localizzazione, è necessario effettuare le verifiche previste nella fase di accesso. In particolare in merito alla cantierabilità ed agli aspetti di tipo ambientale. Qualora tale richiesta dovesse essere fatta nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo sarà necessario presentare apposita richiesta di variazione. Tuttavia, al fine di garantire la certezza dei tempi di realizzazione del programma di investimenti, si invita l'utente a prevedere eventuali modifiche già in fase di presentazione del progetto definitivo.

-(D) Nei costi del personale utilizzato nelle attività di R&S è possibile rendicontare risorse acquisite mediante contratto di lavoro interinale? Se sì, quali requisiti deve avere il contratto?

(R) No. Nell'ambito della R&S, relativamente ai costi del personale, si deve tener conto che in fase di rendicontazione del progetto si dovrà specificare per il personale dipendente utilizzato: Nominativo e codice fiscale; Libro Matricola (da cui si evince il vincolo di subordinazione); Cedolini paga per la determinazione del costo; Cartellini orari/fogli di presenza relativi ai dipendenti utilizzati ed al periodo di riferimento; Documentazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni considerate (ordine di accredito, fotocopia degli assegni con evidenza degli addebiti su estratto conto bancario) e del versamento di ritenute e contributi (modelli DM10, quietanze di versamento).

-(D) In merito alla compilazione del piano finanziario a copertura dell'investimento, le linee guida alla compilazione del Business Plan (al paragrafo 1.3 Riepilogo singole schermate 6. Piano finanziario) riportano la possibilità di valorizzare a zero il campo IVA acquisti. Tale possibilità prescinde dall'importo dell'investimento? (es. per investimenti superiori a 20mln, è possibile valorizzare a zero l'IVA ?)

(R) Per una completezza del piano si deve riportare anche l'IVA altrimenti non avrebbe senso inserirlo nello standard. Tale aspetto prescinde dalla copertura del programma di investimenti agevolato che chiaramente fa riferimento al solo costo imponibile.

-(D) Gent.mi avremmo la necessità di avere una risposta al seguente quesito. La scrivente sta predisponendo un progetto di per la realizzazione di una nuova unità produttiva ubicata nella Regione Puglia. Nell'ambito delle spese in Attivi Materiali, l'investimento prevede l'acquisto in macchinari e attrezzature facenti parte del programma integrato da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo, ma presso le stesse imprese fornitrici, di cui 2 italiane e 1 estera. Trattasi di stampi di lampade a led. I beni si riferiscono ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare; risultano accessori all'iniziativa da agevolare; saranno iscritti, ove non trattasi di acconti, nel libro cespiti ammortizzabili dell'impresa e nel libro dei beni prestati a terzi. Il ciclo di produzione prevede l'assemblaggio di componenti per la produzione di apparecchi illuminanti e di sistemi di illuminazione pubblica e privata con la tecnologia a led. Gli stampi saranno di proprietà con l'uso esclusivo della scrivente, laddove necessario, i rapporti con il fornitore potranno essere regolamentati attraverso un contratto di comodato d'uso gratuito. Fatte le dovute premesse, si chiede se tale investimento in attivi materiali (attrezzature ubicate presso il fornitore fuori Regione Puglia) può essere ammissibile e se esiste un limite percentuale entro il quale tale investimento è ammissibile rispetto al totale degli investimenti della stessa tipologia da destinare all'unità produttiva pugliese. Qualora fosse possibile, qual è il limite da non superare affinché la spesa sia ammissibile?

(R) Le attrezzature devono essere fisicamente presenti presso la sede oggetto del programma di investimenti, quest'ultima obbligatoriamente nell'ambito del territorio della Regione Puglia. Pertanto non è possibile allocare beni oggetto di agevolazione presso sedi di terzi tra l'altro al di fuori della Regione Puglia.

-(D) con riferimento alla sottomissione della documentazione relativa al PROGETTO DEFINITIVO, si richiede un chiarimento circa la modalità di sottomissione (invio) della stessa. Esiste un portale per l'invio telematico oppure bisogna spedire il tutto via posta? Eventualmente a quale indirizzo e all'attenzione di chi? Antonio Politano

(R) La comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, da voi ricevuta, riporta testualmente quanto segue: Nelle more che sia operativa la trasmissione telematica, il progetto definitivo deve essere trasmesso a mezzo PEC (ufficio.incentivi.pmi@pec.rupar.puglia.it e p.c. pia.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.sistemapuglia.it. Pertanto, non essendo ancora operativa la trasmissione telematica sul portale, dovrete inviare il progetto definitivo agli indirizzi di PEC indicati. Ogni PEC può ricevere fino a 90 Mega. Quindi in caso di maggiori dimensioni potrete dividere il progetto in più PEC indicando per ognuna il numero complessivo di PEC trasmesse.

-(D) Si presenta il caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa, che è partecipata per la maggioranza da una Fondazione - Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato. La Fondazione stessa esercita attività di erogazione di Servizi Sanitari e di Ricerca in apposita struttura sanitaria. Si chiede se la Fondazione, di cui sopra, debba essere considerata impresa e quindi entrare nella determinazione della dimensione dell'impresa del soggetto proponente.

(R) A tal riguardo si invita a leggere il parere n. 68 rilasciato dalla Commissione per la determinazione della dimensione aziendale nella diciottesima riunione del 06.05.2016. Tale parere è scaricabile cliccando sul seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Pareri_18_riunione.pdf

-(D) Il quesito riguarda in particolare il vecchio Avviso PIA, ma potrebbe avere carattere applicativo anche per il nuovo PIA per eventuali analoghe fattispecie. Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea ha introdotto, all'articolo 18, un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Detto credito di imposta si caratterizza per essere una misura generale di politica economica, in quanto rivolta potenzialmente a tutte le imprese assoggettate all'imposta sul reddito in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti esteri, senza alcuna distinzione in base alle loro dimensioni, alla forma giuridica o al settore economico di appartenenza. Inoltre, l'agevolazione non prevede distinzioni neanche di carattere territoriale, applicandosi, in modo uniforme, agli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Lo strumento, dunque, per le sue caratteristiche, non si configura come Aiuto di Stato, come anche da autorevole conferma del Ministero dello Sviluppo Economico contenuta nella risposta a un quesito sulla cumulabilità con la "Nuova Sabatini" (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2030228-beni-strumentali-qnova-sabatiniq-doman>) che di seguito riporto: 9.3 La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116? Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all'art. 7 del DM 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura Nuova Sabatini. Si chiede se, alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile confermare il cumulo tra il richiamato credito di imposta e le agevolazioni del PIA (nell'ambito degli Attivi Materiali e della Ricerca & Sviluppo - Strumentazioni e Attrezzature).

(R) Premesso che il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento UE n. 651/2014 stabilisce quanto segue: Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento, si ritiene che il credito di imposta, anche alla luce di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, non è cumulabile sugli stessi beni oggetto di finanziamento mediante il PIA.

-(D) Nella comunicazione di ammissibilità alla presentazione del progetto definitivo, è riportato che il programma di investimento deve essere avviato successivamente alla data della comunicazione. Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature. Tale avvio deve avvenire entro i 60 giorni, scadenza per la presentazione del progetto definitivo?

(R) La normativa sancisce che la data di avvio non deve avvenire prima della ricezione della comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.

-(D) Le spese sostenute dall'Università possono rientrare all'interno dei costi del personale dedicato alla ricerca industriale? Nel progetto è previsto un importo di 900.000 per personale di ricerca e sviluppo, comprendente sia dipendenti della società sia personale dell'Università.

(R) Tra le spese del personale in R&S è possibile inserire solo spese per personale dipendente dell'azienda o spese per personale non dipendente limitatamente ai contratti di collaborazione. Le spese del personale dell'Università rientrano tra le spese per Fornitura di ricerca da parte dell'Università. Tuttavia per maggiori approfondimenti a riguardo può visionare le linee guida in materia di R&S al momento disponibili pubblicate sul BURP n. 8 del 15/01/2009.

-(D) volevo sapere se il bando è a data aperta e se vi sono ancora risorse disponibili. Inoltre se vi è compatibilità con il Bando Scheda Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente".

(R) L'Avviso è a sportello e pertanto è sempre possibile presentare istanza. Le risorse sono presenti e disponibili.

-(D) Si domanda se è possibile prevedere l'acquisto di consulenza specialistica per attività di Sviluppo Sperimentale da parte di fornitori terzi che non siano qualificati come organismi di ricerca.

(R) Il comma 3 dell'art. 8 dell'Avviso precisa dettagliatamente i fornitori terzi stabilendo quanto segue: Tra i costi ammissibili rientrano quelli per ricerche acquisite contrattualmente da terzi: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati (solo se iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR), tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

-(D) In riferimento all'art.15 del bando: Quesito 1: nel comma 3 si menziona un disciplinare da sottoscrivere tra le parti; è disponibile una bozza ovvero una linea guida relativa a tale disciplinare? Quesito 2: vi è una qualche regolamentazione o indirizzo relativamente alle modalità di presentazione delle richieste di erogazione, ed in particolare, quando è possibile effettuare la prima richiesta di erogazione e quando le successive? Quesito 3: è possibile, ed in che modo, richiedere una qualche forma di anticipazione?

(R) Relativamente al quesito 1 si evidenzia che con DGR n. 658 e con DGR n. 657 del 10.05.2016 sono stati approvati gli standard dei Disciplinari rispettivamente del PIA Medie e del PIA Piccole. A breve, oltre alla pubblicazione sul BURP saranno pubblicati nelle rispettive sezioni del PIA MEDIE e del PIA PICCOLE del sito www.sistema.puglia.it. Relativamente al quesito 2 le modalità di rendicontazione sono regolamentate nel Disciplinare. Tuttavia si segnala che l'impresa potrà iniziare a rendicontare ed a richiedere le agevolazioni solo in seguito alla sottoscrizione del Disciplinare tra Regione Puglia ed impresa beneficiaria che avverrà dopo l'approvazione del progetto definitivo mediante delibera di giunta regionale e relativa determina di concessione provvisoria delle agevolazioni. Relativamente al quesito 3 si rimanda alla risposta fornita al quesito 2. Si chiarisce che una volta sottoscritto il disciplinare l'impresa potrà richiedere l'agevolazione del 50% del contributo spettante mediante presentazione di apposita polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto del contributo.

-(D) Buongiorno, chiedo gentilmente se attualmente è possibile presentare domanda sul bando PIA MEDIE IMPRESE e le modalità di erogazione del contributo, in particolare se viene erogato su stato avanzamento lavori su rendicontazione fatture quietanziate o se è possibile avere un'anticipazione dello stesso previa eventuale stipula di polizza fidejussoria.

(R) E' possibile presentare istanza di accesso in qualsiasi momento in quanto è un Avviso a Sportello. Quanto alle modalità di erogazione del contributo, può prendere visione nella sezione Deliberazioni dello schema di disciplinare che riporta dettagliatamente le modalità di richiesta di erogazione del contributo. Sinteticamente le anticipo che il contributo può essere richiesto solo a conclusione dell'iter istruttorio e dopo la firma del disciplinare tra l'impresa beneficiaria e la Regione Puglia. L'impresa, in seguito alla firma del disciplinare, potrà richiedere l'erogazione a titolo di anticipazione del 50% del contributo mediante la presentazione di una polizza fidejussoria a garanzia oppure procedere per Stato avanzamento lavori dimostrando il 50% della spesa sostenuta e pagata a seguito della quale potrà ottenere il contributo spettante.

-(D) In riferimento alle opere infrastrutturali materiali e immateriali funzionali al programma integrato di investimenti, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche di cui all'art 3 comma 4 dell'Avviso, vorrei sapere se tali oneri sono a totale carico della Regione Puglia oppure è previsto un cofinanziamento da parte di enti locali e/o provinciali di volta in volta interessati all'opera da realizzare.

(R) Per opere infrastrutturali materiali e immateriali funzionali al programma integrato di investimenti, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche si intendono tutte quelle opere indispensabili a rendere funzionale e funzionante il progetto industriale proposto. Gli oneri di tali interventi spettano agli enti competenti alla realizzazione di tali opere e non rientrano nell'ambito delle spese ammissibili dal PIA. Tuttavia, qualora nel progetto industriale proposto, tali opere da realizzarsi vengono evidenziate, la Regione, essendo il PIA uno strumento agevolativo che opera con procedura negoziale, può supportare il soggetto proponente e gli Enti interessati al fine di rendere attuabile il progetto proposto con una tempistica coerente con la Programmazione 2014/2020, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

-(D) Il progetto prevede che l'Università sostenga effettivamente almeno il 10% delle spese ammissibili. Ci si riferisce al totale delle spese ammissibili o solo a quelle di ricerca e sviluppo?

(R) Solo a quelle di R&S.

-(D) A chi di competenza, Si chiede conferma di quanto segue. Il superamento delle soglie previste per il calcolo delle dimensioni d'impresa è valido solo se il superamento si verifica per due esercizi consecutivi. Pertanto se un'impresa ha superato le soglie previste per la media impresa nel 2015, potrà presentare domanda per il bando PIA sino all'approvazione del bilancio 2016 quindi orientativamente aprile-giugno 2017. E' corretto?

(R) Si richiama quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 4 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6

maggio 2003 che così stabilisce: Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Nel merito, la valutazione dimensionale viene effettuata in sede di istruttoria, sulla base della documentazione disponibile, anche mediante richiesta di integrazioni.

-(D) dobbiamo trasmettere la domanda definitiva ed è indicato che si deve utilizzare la piattaforma telematica ma non trovo indicazioni

(R) Salve, nella comunicazione è riportato anche quanto segue: Nelle more che sia operativa la trasmissione telematica, il progetto definitivo deve essere trasmesso a mezzo PEC (ufficio.incentivi.pmi@pec.rupar.puglia.it e p.c.pia.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.sistemapuglia.it. Pertanto, si invita l'impresa a presentare, nel termine perentorio di 60 giorni, a mezzo PEC, la documentazione richiesta nella comunicazione di ammissione.

-(D) Nelle spese di sviluppo sperimentale, alla voce Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nel progetto preliminare è prevista una consulenza per un importo di 170.000. Nel formulario abbiamo però riscontrato che queste consulenze devono essere acquisite contrattualmente da terzi: Università, Centri e Laboratori di Ricerca Pubblici, Centri e Laboratori di Ricerca privati (solo se iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR). Pertanto la consulenza, che non gode di tale requisito, dovrebbe essere sostituita da un'altra consulenza. A tale scopo possiamo inserire la consulenza da parte della stessa Università, che figurerebbe quindi sia come collaboratrice effettiva dell'impresa sia come consulente della stessa? O in alternativa è possibile inserire la consulenza di un altro ente di ricerca?

(R) Tra le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza è possibile inserire la medesima Università collaboratrice effettiva, fatta salva la verifica di congruità e pertinenza in sede di istruttoria del progetto definitivo.

-(D) a seguito della determinazione del dirigente sezione competitività dei sistemi produttivi del 4/5/2016 n. 814 che introduce il codice ateco 38.21.01. vorremo presentare domanda a valere su PIA Medie Imprese 2015. A tal fine chiediamo: 1. il finanziamento è a bando o a regia? Considerando che la richiesta di contributo comporta dispendio di energie e tempo prima di attivarci per la predisposizione della domanda volevamo sapere se le domande presentate finora coprono l'importo stanziato. Capisco che dall'iter istruttorio alcune domande potrebbero essere non accettate e liberare quindi fondi a disposizione, ma volevamo avere un'idea di massima per capire se valeva la pena partire ora con la domanda o meno. 2. in riferimento all'art. 15 dell'avviso per la presentazione di progetti promossi da medie imprese, chiedo se prima della presentazione della domanda e in attesa dell'espletamento dell'istruttoria, possiamo iniziare lavori quali scavi e recinzioni, più che altro per perimetrare la zona, fermo restando che posticiperemo la data di inizio degli effettivi lavori di costruzioni a seguito della comunicazione alla regione. 3. La Società (neocostituita) non è ancora attiva presso la CCIAA e questo perché i codici ATECO previsti prevedono il collaudo dell'impianto (produzione energia 351100 e compost 382101) Provvederemo quindi ad aprire una unità locale a Brindisi ed attivare la soc. con il codice consulenza 749093 e comunque nostra intenzione procedere con il trasferimento della sede legale in Puglia e mantenere i codici energia e compost. Rientrerebbe? Dobbiamo già avere i codici ATECO attivi prima dell'inizio lavori?

(R) Il punto 2 delle Premesse dell'Avviso riporta quanto segue: Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento regionale. Pertanto nel periodo di programmazione 2014-2020 è possibile presentare istanza anche alla luce della disponibilità dei fondi. In riferimento all'avvio lavori si richiama quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dell'Avviso che riporta: I progetti integrati devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 comma 12. Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione. Infine, premesso che l'impresa può comunicare in CCIAA la nuova attività in seguito all'ammissione dell'istanza di accesso, si chiarisce che in relazione ai Codici Ateco il programma di investimenti ammesso deve riguardare esclusivamente Codici Ateco ammissibili; in nessun caso l'iniziativa finanziata può supportare attività non ammissibili (es. produzione di energia), pena la revoca delle agevolazioni. Inoltre, per completezza espositiva, si rammenta quanto esposto al comma 1 dell'art. 3 dell'Avviso: Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di media dimensione non attiva, l'impresa di media dimensione controllante deve avere approvato almeno due

bilanci alla data di presentazione della domanda .

-(D) vorremmo sapere se per il programma PIA medie imprese è ammesso il codice ATECO 10.89.09

(R) Al momento non risulta presente tra quelli ammissibili.

-(D) la procedura di deposito di un brevetto (reingegnerizzazione ed ottimizzazione di un processo di gestione dei materiali compositi) nonché lo sfruttamento dello stesso da parte dell'impresa richiedente il PIA può essere esaustivo della voce investimenti in R&S obbligatori per il bando, così come riporta art 2 comma 3 punto1???

(R) La procedura di deposito di un brevetto con conseguente sfruttamento dello stesso da parte dell'impresa è ritenuta esaustiva ai fini di quanto stabilito dal punto I, comma 3 dell art. dell Avviso, qualora l'impresa dimostri che lo stesso brevetto è conseguente ad un attività di R&S sviluppata.

-(D) sto compilando il PIA per medie imprese, nella sezione "Dati Anagrafici", selezionando la scheda "Attività", nella compilazione della voce "Attività primaria" (posta poco prima dei campi "settore economico" e "ATECOFIN 2007") va inserita l'attività primaria della società o l'attività di riferimento di ciò che si vuole andare a realizzare tramite il progetto candidato?Saluti

(R) Deve indicare l'attività primaria della società. L'attività che si intende svolgere con il programma di investimenti proposto andrà dichiarata nella sezione Business Plan.

-(D) Avrei i seguenti quesiti da porvi:1) per quanto tempo, successivamente all'eventuale accoglimento dell'istanza di accesso agli aiuti, il soggetto proponente deve mantenere il dimensionamento di impresa di media dimensione?2) nel caso in cui, per effetto della realizzazione del programma d'investimenti, il soggetto proponente diventasse grande impresa verrebbero revocate le agevolazioni eventualmente concesse?

(R) L'impresa è obbligata, nel corso della realizzazione del programma di investimento, a garantire il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno consentito l'accesso all'Avviso PIA Medie, ad eccezione della dimensione, così come stabilito dall art. 3 del Regolamento regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).

-(D) La domanda per le agevolazioni può essere presentata, come proponente, da un'impresa con un fatturato di circa 15 milioni di euro e 16 dipendenti, prevedendo all'interno del progetto anche il programma di investimento di un'impresa da cui è partecipata al 26%, che ha 9 dipendenti e un fatturato di circa 700 mila euro?

(R) Sì. Tuttavia si invita a rispettare quanto previsto dall art. 3 dell Avviso.

-(D) Le chiedo gentilmente un chiarimento relativamente alla sezione 6 DSAN ULA su sedi pugliesi relativamente ad una nuova pratica che stiamo inserendo a Sistema.La Società proponente ha da visura camerale n. 2 sedi operative in Puglia e n. 136,96 dipendenti ULA.La maggior parte dei dipendenti da libro matricola non è ubicata materialmente in queste sedi ma sui diversi cantieri comunque localizzati in Puglia. Ai fini della corretta compilazione della sezione 6, si devono indicare quali sedi pugliesi anche i cantieri che non sono presenti in visura camerale e quindi tutti i 136.96 dipendenti oppure indico le due sedi in visura camerale e solo i dipendenti presenti su tali sedi come da libro matricola (circa 15) oppure indico le due sedi in visura camerale e comunque tutti i 136.96 dipendenti?

(R) Ai fini del calcolo della dimensione deve conteggiare tutti i dipendenti dell'impresa. Ai fini della determinazione dell'incremento occupazione deve considerare quale dato di partenza il dato degli occupati nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso operanti in Puglia. L'operativa in Puglia la rileverà dal cedolino paga del singolo dipendente in cui è riportata la sede di lavoro.

-(D) Con la presente sono a richiedere chiarimenti relativamente alla possibilità da parte di una Università di partecipare ad un bando PIA medie Imprese. In particolare vorrei capire in che termini potrebbe essere ammissibile la partecipazione da parte di una Università?

(R) L'art. 3 dell'Avviso riporta i soggetti che possono presentare istanza di accesso. Le Università, non essendo imprese, non rientrano tra i soggetti beneficiari. Tuttavia, le stesse possono essere coinvolte nelle attività progettuali riferite ad un progetto industriale proposto dall'impresa beneficiaria che preveda investimenti in R&S e in Servizi di Innovazione. In sintesi l'Università, in qualità di organismo di ricerca, così come definito al punto 83 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014, ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell'impresa proponente), sia di consentire all'impresa l'ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto

almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell'OdR dovrà avvenire tramite:- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese.

-(D) Gentili Signori, poniamo le domande seguenti in relazione alla presentazione progetto definitivo. Per quanto riguarda le attività di R&S, l'azienda ha proposto la collaborazione con una università che sosterrà costi per almeno il 10% del progetto. Dal punto di vista formale, come si configura il rapporto tra l'azienda e l'Università? Occorre prevedere un ATS finalizzato allo svolgimento del progetto con capofila l'azienda? In questo caso, al progetto definitivo, si allega una dichiarazione di impegno a costituire l'ATS una volta firmato il disciplinare tra Azienda e Regione? Dal punto di vista amministrativo, nel formulario della R&S occorre prevedere una tabella (attualmente non presente nel formulario) con l'indicazione delle singole voci di costo sostenute separatamente dell'azienda e dall'Università? Per quanto riguarda le agevolazioni, saranno erogate separatamente ad azienda e Università o saranno erogate all'azienda che poi le verserà, quota parte all'Università? Grazie per le cortesie risposte. Antonio Politano DBALAB SPA

(R) In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell'art. 11 dell'Avviso, di seguito riportato: prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca, si chiarisce che:- per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014.- Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014.- Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l'organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell'ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all'erogazione di alcuna agevolazione all'organismo/i di ricerca nell'ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell'Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell'intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l'Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute. Detto ciò, qualora nell'ambito di un progetto PIA, l'impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell'impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. In sintesi, l'organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell'impresa proponente), sia di consentire all'impresa l'ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell'OdR dovrà avvenire tramite:- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese. Relativamente al comma 3 dell'art. 8 dell'Avviso si chiarisce che in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l'elenco dell'Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell'atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.

-(D) Buongiorno, sono a richiedervi conferma che i fondi PIA per PMI sono ancora aperti per poter presentare domanda.

(R) si

-(D) Presentazione progetto definitivo. Per quanto riguarda le attività di R&S, l'azienda ha proposto la collaborazione con una università che sosterrà costi per almeno il 10% del progetto. Dal punto di vista formale, come si configura il rapporto tra l'azienda e l'Università? Occorre prevedere un ATS finalizzato allo svolgimento del progetto con capofila l'azienda? In questo caso, al progetto definitivo, si allega una dichiarazione di impegno a costituire l'ATS una volta firmato il disciplinare tra Azienda e Regione? Dal punto di vista amministrativo, nel formulario della R&S occorre prevedere una tabella (attualmente non presente nel formulario) con l'indicazione delle singole voci di costo sostenute

separatamente dell'azienda e dall'Università? Per quanto riguarda le agevolazioni, saranno erogate separatamente ad azienda e Università o saranno erogate all'azienda che poi le verserà, quota parte all'Università?

(R) In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell'art. 11 dell'Avviso, di seguito riportato: prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca, si chiarisce che:- per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014.- Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014.- Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l'organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell'ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all'erogazione di alcuna agevolazione all'organismo/i di ricerca nell'ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell'Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell'intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l'Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute. Detto ciò, qualora nell'ambito di un progetto PIA, l'impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell'impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. In sintesi, l'organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell'impresa proponente), sia di consentire all'impresa l'ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell'OdR dovrà avvenire tramite:- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese. Relativamente al comma 3 dell'art. 8 dell'Avviso si chiarisce che in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l'elenco dell'Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell'atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.

-(D) in merito al bando in oggetto per la presentazione del progetto definitivo è richiesta la documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati. A riguardo si chiede se, in questa fase si debba presentare, nel caso specifico, già la Scia al comune o può essere sufficiente aver preparato tale documentazione senza averla presentata al comune.

(R) La SCIA rientra tra la documentazione amministrativa da presentare entro 150 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, pertanto in sede di progettazione definitiva.

-(D) Alla luce di quanto disposto dall'art. 6 punto 6 dell'Avviso e dal criterio di selezione 8 analisi delle ricadute occupazionali delle procedure allegato B all'Avviso, si chiede se ai fini del calcolo del valore medio mensile dei dipendenti rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di accesso (calcolo delle ULA di partenza), debbano essere decurtate le ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) attivate dalla media impresa proponente per alcuni dei suoi dipendenti nel suddetto periodo di riferimento?

(R) Il criterio di determinazione del dato ULA è disciplinato dal Decreto MAP del 18.04.2005. In particolare, relativamente a quanto richiesto, si riporta testualmente la lettera c) del comma 5 dell'art. 2 del predetto decreto che stabilisce: per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

-(D) Alla luce di quanto disposto dall'art. 6 punto 6 dell'Avviso e dal criterio di selezione 8 analisi delle ricadute occupazionali delle procedure allegato B all'Avviso, si chiede se ai fini del calcolo del valore medio mensile dei dipendenti rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di accesso (calcolo delle ULA di partenza), debbano essere decurtate le ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) attivate dalla media impresa proponente per alcuni dei suoi dipendenti nel suddetto periodo di riferimento?

(R) Il criterio di determinazione del dato ULA è disciplinato dal Decreto MAP del 18.04.2005. In particolare,

relativamente a quanto richiesto, si riporta testualmente la lettera c) del comma 5 dell'art. 2 del predetto decreto che stabilisce: per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria .

-(D) avendo intenzione di presentare una domanda di finanziamento agevolato PIA , avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale in terra di Bari, gradiremmo preventivamente conoscere se fosse possibile, in sede di domanda di ammissione, presentare un contratto di locazione dell'opificio sospensivamente condizionato nell'efficacia all'ammissione del progetto di finanziamento. In particolare, sia l'immissione nel possesso dell'immobile, sia l'obbligo del pagamento dei canoni, sarebbero subordinati all'ammissione del progetto di finanziamento. Si precisa, inoltre, che il contratto di locazione dovrebbe prevedere anche l'obbligo a carico del conduttore, di acquistare l'immobile entro il termine massimo di tre anni dalla data di ammissione del progetto e quindi di inizio della locazione, con imputazione al prezzo di compravendita prestabilito di tutti i canoni corrisposti. Si chiede, quindi, anche volersi precisare se l'acquisto dell'immobile così previsto costituisce voce di spesa ammissibile al finanziamento agevolato. Distinti saluti

(R) L'Avviso PIA prevede due fasi di istruttorie per poter giungere alla definitiva ammissione del progetto ed alla relativa concessione provvisoria delle agevolazioni. La prima fase, detta di accesso, richiede che l'impresa indichi dove intende localizzarsi ed al fine di dimostrare la disponibilità dell'immobile/area fornisca un titolo di proprietà o un contratto preliminare non registrato di impegno ad acquistare oppure un contratto di locazione un accordo tra le parti in cui il proprietario si impegni a sottoscrivere un contratto di locazione in caso di ammissione dell'istanza di accesso. Superata la prima fase, l'impresa, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione, è tenuta a presentare un progetto definitivo. Inoltre l'impresa, entro 150 giorni dalla comunicazione di ammissione, ai fini della cantierabilità dell'iniziativa, è tenuta a fornire atto di proprietà dell'immobile o contratto preliminare registrato di impegno ad acquistare oppure contratto di locazione registrato. Inoltre, solo a partire dal ricevimento della comunicazione di ammissione, l'impresa potrà sostenere spese ammissibili nell'ambito del PIA. Pertanto l'ipotesi proposta di un contratto di locazione dell'opificio condizionato nell'efficacia all'ammissione del progetto di finanziamento è ammissibile solo per la prima fase ma entro 150 giorni dalla comunicazione di ammissione dell'istanza di accesso l'impresa dovrà fornire regolare contratto di locazione registrato attestante la piena disponibilità dell'immobile. Infine, si chiarisce che l'acquisto dell'immobile/ suolo è una spesa ammissibile nell'ambito di un programma di investimenti organico e funzionale. Tuttavia, l'ipotesi di acquisto dell'immobile ex post con scomputo dei canoni di locazione sostenuti non risulta possibile atteso che l'impresa già in fase di accesso deve chiarire se intende locare o acquistare la sede oggetto del programma di investimenti.

-(D) In merito all'acquisto da parte della società (srl) proponente di un immobile di proprietà di altra società (srl) in cui compaiono soci parenti/affini entro il terzo grado dei soci della proponente, è corretta l'esclusione della spesa, ovvero l'ammissione solo in proporzione alla quota di partecipazione alla società proponente dei soci che non hanno alcun rapporto di parentela/affinità con i soci della società venditrice? Chiaramente in quest'ultima ipotesi, al prezzo di mercato attestato da una perizia giurata.

(R) Si ritiene non ammissibile l'intera compravendita.

-(D) L'art.3 comma 4 del bando riporta: "... e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione". Si intende che il progetto integrato nella sua interezza deve riportare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione, o che ogni piccola impresa aderente deve sostenere costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione?

(R) Il singolo programma di investimenti di ciascuna impresa aderente deve essere almeno pari a 1 milione di euro.

-(D) si chiede di conoscere se quanto previsto alla lettera i) del Modulo di domanda Titolo II Capo II PIA Medie Imprese, ossia che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione si riferisce alla restituzione di agevolazioni a seguito di un provvedimento di revoca ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia (come previsto alla lettera h del Modulo di domanda) o sono compresi

(R) Il punto citato si riferisce al caso in cui l'impresa debba restituire agevolazioni percepite indipendentemente dalla motivazione.

-(D) Con la presente si richiede se sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 11 dell'Avviso e degli articoli 67 e 68 Capo 2 del Titolo IV del Regolamento regionale, le spese (di cui all'articolo 68 del regolamento) relative alla prima partecipazione a n.3 fiere di rilevanza internazionale (in altrettanti Paesi).

(R) Le spese ammissibili nell'ambito della Partecipazione a Fiere sono, così come previsto dall'art. 68 del Regolamento Regionale n. 17/2014: costi sostenuti per servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Si precisa che nell'ambito della gestione dello stand sono riconosciute esclusivamente spese attinenti a hostess ed interpretariato. Pertanto le spese per stampa di materiale pubblicitario, viaggio, vitto e alloggio non sono ammissibili. Chiaramente per tutte le spese ammissibili sopra elencate è necessario presentare, in sede di progetto definitivo, idonea documentazione (preventivi di spesa e/o ordini di prenotazione degli spazi espositivi con evidenza dei relativi costi). Infine, relativamente al numero di fiere a cui partecipare, come disciplinato all'art. 67 del Regolamento n. 17/2014, si riconosce, nell'ambito di un programma di investimenti PIA, la partecipazione per la prima volta ad una determinata fiera di rilevanza internazionale. Quindi una sola fiera.

-(D) Una azienda, avente i requisiti per presentare domanda di accesso al bando "Pia Media Impresa, nell'ambito di un programma di ampliamento dell'area produttiva intende acquistare un immobile adiacente alla attuale unità produttiva. Per varie ragioni (di carattere giuridico-fiscale) il proprietario attuale dell'immobile (società di capitale) intende effettuare la vendita mediante la cessione alla nostra impresa del 100% delle quote societarie della srl proprietaria dell'immobile. Considerato che la nostra azienda acquisirebbe la piena proprietà della srl, e quindi dell'immobile, si richiede se la spesa da sostenere per l'acquisto delle quote è ammissibile al programma di investimento, certificando che il costo relativo corrisponde esattamente al valore di mercato dell'immobile. Nella sostanza, a parere nostro, cambia lo strumento giuridico dell'acquisizione (acquisto quote sociali anziché atto di compravendita), ma ne mantiene tutti i diritti di possesso ed utilizzo strumentale dell'immobile.

(R) Non è ammissibile l'acquisto di immobile mediante la cessione di quote societarie.

-(D) POTETE GIRARMI I CRITERI DI VALUTAZIONE DA RISPETTARE PER POTER INVIARE IL PIA PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE FINANZIARIA E GLI ASPETTI ECONOMICI ED I RELATIVI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI PREVISTI DAL BANDO

(R) Tali informazioni sono reperibili dal sito www.sistema.puglia.it accedendo alla sezione PIA Medie Imprese e/o PIA Piccole Imprese e cliccando sul link Bando. All'interno troverete la sezione Allegati riportante l'Allegato B all'Avviso denominato Procedure e criteri per l'Istruttoria e la Valutazione delle Istanze di Accesso.

-(D) siamo in procinto di inviare il Progetto Definitivo e vorremmo sapere se il vs. portale è stato attivato per tale fase del progetto

(R) Al momento non è ancora operativa la piattaforma telematica per l'invio del progetto definitivo. Pertanto dovrà procedere con l'invio del progetto definitivo mediante PEC ai seguenti indirizzi: ufficio.incentivi.pmi@pec.rupar.puglia.it; pia.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it Si invita a zippare gli allegati e nel caso di dimensioni superiori al contenuto massimo della PEC potete procedere con più invii numerando le PEC.

-(D) in merito alla candidatura di un progetto al PIA Medie Imprese 2015, desidererei sapere se possano essere rendicontate spese di consulenza fornita da soggetti giuridici esteri, in particolare non Europei.

(R) Si purché trattasi di soggetti giuridicamente organizzati e le spese siano inserite nell'ambito dei Servizi di consulenza previsti dal Regolamento e dall'Avviso per lo svolgimento di specifiche attività quali, a titolo esemplificativo, programmi di internazionalizzazione.

-(D) Buongiorno, date le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE e al conseguente aggiornamento del principio contabile OIC24 riguardante le immobilizzazioni immateriali; si chiede se sia possibile; dato il conseguente obbligo di trattare le spese di ricerca come costi di competenza del periodo in cui vengono sostenute; dato che la società ha presentato nel proprio progetto definito spese di ricerca applicata; dato l'art.73 del regolamento regionale 30 settembre 2014 che prevede l'erogazione di contributi in conto impianti per le spese di ricerca e sviluppo; si chiede se sia previsto un aggiornamento del regolamento regionale in modo da conciliare il regolamento del bando con i nuovi principi contabili, consentendoci di fatto di spendere le attività di ricerca nell'esercizio di competenza e ricevere agevolazioni in conto esercizio per le spese di ricerca

(R) L'impresa dovrà operare nel rispetto delle norme civilistiche in materia contabile. Pertanto, nel caso in questione pur in presenza di norme che, ai fini del riconoscimento delle spese in Ricerca Industriale, richiedono che le stesse vengano trattate quali costi pluriennali, l'impresa dovrà iscrivere tali spese nel conto economico tra i costi di competenza del periodo in cui vengono sostenute. Mentre continua ad operare la necessità della capitalizzazione in merito alle spese afferenti lo Sviluppo sperimentale.

-(D) QUESITO: AMMISSIBILITA' SPESE DI ACQUISTO DEL SUOLO Premessa: Un'azienda ha ricevuto la delibera del CdA del Consorzio ASI relativa all'assegnazione di un suolo per ampliamento dello stabilimento. Nella delibera si

condiziona l'efficacia del provvedimento alla corresponsione da parte dell'azienda di un acconto. L'aspetto che vorrei venisse chiarito è quello legato all'ammissibilità della suddetta spesa per il cui pagamento dell'acconto non è stata ancora emessa fattura. Naturalmente trattasi di un progetto per il quale non è stata ancora inviata l'istanza di accesso. Tale perplessità deriva dal fatto che, dalla lettura del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 si evince come per data di avvio dell'investimento sia da intendersi la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito". Considerato che l'acquisto del terreno rientra tra quelle spese non annoverabili come avvio dei lavori, ciò vuol dire che il suolo acquistato prima della comunicazione di ammissione è da considerarsi agevolabile? Oppure, non si considera agevolabile, proprio in ragione del fatto che sia stato acquistato prima della comunicazione di ammissibilità ma, ciononostante, tale acquisto non pregiudica la finanziabilità dell'intero programma di investimenti? Nella fattispecie in questione, tale acconto, ancorché non fatturato, compromette l'ammissibilità dalla spesa o è da ritenersi comunque ammissibile?

(R) Il suolo acquistato prima della ricezione della comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo non costituisce avvio nel senso che non pregiudica l'ammissibilità delle spese previste nel programma di investimenti proposto. Tuttavia si segnala che, nel caso prospettato, qualora si dimostri che la somma viene versata a titolo di caparra e tale somma viene restituita in sede di stipula dell'atto notarile di trasferimento del suolo mediante pagamento in tale sede dell'intero prezzo del suolo, quest'ultimo può considerarsi spesa ammissibile ed agevolabile. Infatti, si precisa che la spesa è ammissibile solo nel caso in cui l'acconto sia versato a titolo di caparra confirmatoria, che deve risultare chiaramente dall'atto di acquisto e, pertanto, deve essere restituita e ripagata a seguito dell'avvenuta ricezione della comunicazione di ammissione dell'istanza di accesso, secondo quanto stabilito dall'art. 1385 del codice civile.

-(D) All'art 4 del bando in oggetto, al punto 3 e 4, vengono incluse tutte le attività della sezione C con con la sola esclusione delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in cui sussistono le seguenti condizioni: quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari,- sono, altresì, escluse le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita. Una media impresa avente codice attività SEZIONE C - CODICE 10.41.1 - produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, dove in nessun modo sussistono le condizioni sopra esposte è un soggetto ammissibile al bando PIA MEDIE IMPRESE?

(R) Il codice ateco indicato non è al momento previsto tra quelli ammissibili riportati nell'allegato A dell'Avviso.

-(D) il progetto da noi presentato prevede tra gli investimenti la ristrutturazione di vecchi uffici; si desidera sapere se vige l'obbligo di costituire un nuovo cespite per ogni bene/servizio acquistato o sia invece possibile aggiornare cespiti esistenti come sarebbe opportuno nel caso di ristrutturazioni.

(R) Premesso che le spese di pura sostituzione non sono ammissibili, così come previsto dal comma 8 dell'art. 7 dell'Avviso, si precisa che, ai fini della rendicontazione è esaustiva la presenza nel registro dei cespiti ammortizzabili del bene oggetto di finanziamento con la relativa dicitura PIA PO 2014-2020 in corrispondenza delle fatture rendicontate.

-(D) richiedo le seguenti informazioni: 1. Gli ultimi due bilanci da inviare devono essere firmati digitalmente da chi? (revisore contabile o legale rappresentante azienda) 2. Per l'atto di proprietà si ha a disposizione il permesso di costruire per l'edificazione e la misura catastale, sono sufficienti? 3. L'iniziativa che si intende candidare consta di una parte di R&S e di un'altra di attivi materiali. Non ci sono azioni di attivi materiali atte a sfruttare brevetti precedenti o risultati di R&S precedentemente richiesti ad aiuto. Nel format da compilare quale voce va selezionata?

(R) I bilanci non necessitano di ulteriore firma digitale ma è necessario l'invio del Bilancio così come depositato presso il Registro Imprese e quindi con evidenza della firma apposta prima dell'invio. La proprietà deve essere dimostrata con idoneo titolo di possesso. Nel caso del suolo, l'impresa deve fornire copia dell'atto notarile di acquisto. Deve selezionare l'opzione investimenti in R&S. Infine si rammenta quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 15 dell'Avviso: I progetti integrati devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 comma 12. Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente

collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione .

-(D) La società proponente possiede partecipazione totalitaria (controllata) in una società con sede legale negli Stati Uniti; tale società è inattiva da più di tre anni per cui risulta decaduta per la legge americana, la proponente deve comunque riportarla nello schema relativo alla dimensione aziendale?

(R) Si consiglia di indicarla riportando gli importi a zero dei valori di occupati, fatturato e totale di bilancio.

-(D) Con riferimento al BANDO PIA MEDIE IMPRESE SINGOLE O CON ADERENTI, vorrei porre i seguenti quesiti:1. Cosa s'intende per coerenza tecnica ed industriale da parte della media impresa proponente?2. Per quanto riguarda il settore di attività in cui operano le imprese, aderente e proponente, ai fini dell'ammissibilità dei progetti integrati deve rientrare nella stessa sezione, gruppo e classe della classificazione ATECO?3. Ai fini della presentazione dei progetti integrati da parte dell'impresa media proponente ed una aderente, deve risultare per iscritto l'accordo tra le due imprese (es. ATI, contratto di rete, ecc.)?4. L'impresa aderente può essere una NEWCO costituita nel corso dell'anno 2017 ed INATTIVA all'atto della presentazione dell'istanza di accesso con la media proponente?5. Se l'impresa aderente, NEWCO, opera nel settore TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI (codice ATECO 38.22.00) ai fini dell'ammissibilità del progetto integrato necessita del previo parere da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia? (come previsto dall'art.4 comma 6 dell'Avviso).

(R) La coerenza tecnica e industriale consiste nella dimostrazione, da parte dell'impresa proponente, che il progetto industriale nella sua interezza e, pertanto, considerando gli investimenti della proponente e quelli dell'aderente, persegue una finalità e degli obiettivi tra loro connessi sia da un punto di vista tecnico che industriale. A prescindere dalla sezione, gruppo e classe della classificazione ATECO dei singoli programmi di investimento delle imprese partecipanti ad un progetto industriale proposto nell'ambito del PIA Medie, il progetto industriale stesso, come già esposto precedentemente deve mostrare una organicità e, pertanto, deve rappresentare il perseguimento di obiettivi chiari, univoci e non slegati tra loro. Quanto all'accordo tra le imprese, in fase di accesso non è richiesta una particolare formalità. Tuttavia, in occasione della presentazione del progetto definitivo, la forma associativa proposta deve essere formalizzata. Si rammenta che il contratto di rete determina una premialità agevolativa. L'impresa aderente può essere una NEWCO costituita nel corso dell'anno 2017 ed INATTIVA all'atto della presentazione dell'istanza di accesso con la media impresa proponente e con fatturato pari a zero. Infine, si evidenzia che il parere previsto dall'art. 4 comma 6 dell'Avviso relativamente alle proposte progettuali di cui ai codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti va richiesto sia in caso di impresa singola proponente sia in caso la stessa partecipi come impresa aderente.

-(D) In merito ad un soggetto proponente che attualmente ha ottenuto l'approvazione del progetto di massima ed ha in corso l'istruttoria del progetto definitivo, lo stesso può inviare una nuova istanza relativa a una nuova linea produttiva completa costituita dalla linea di produzione e dai relativi impianti di confezionamento? In particolare i due investimenti avverranno presso la stessa nuova unità locale attualmente in fase di adeguamento e ristrutturazione: il primo progetto (in istruttoria) riguarda appunto la ristrutturazione dell'immobile e l'implementazione di n. tre linee produttive, si prevede la conclusione nel 2018; il secondo progetto riguarderà l'installazione di una ulteriore linea produttiva completa ed autonoma dal punto di vista della funzionalità dei macchinari che la compongono (linea+confezionamento), si prevede la conclusione nel 2019. Quest'ultimo investimento è stato deciso nel mese in corso, in considerazione di una nuova referenza di prodotto richiesta dal mercato negli ultimi mesi. Chiarmente il nuovo investimento sarà accompagnato da un nuovo progetto di R&S, che interesserà tutta la produzione aziendale. E' possibile inviare la nuova istanza considerato che il primo progetto è già stato ammesso alla fase definitiva? E considerato, inoltre, che il nuovo capannone avrebbe la capacità e gli spazi per accogliere la nuova linea? Grazie per l'attenzione.

(R) Si è possibile, fermo restando la verifica dei massimali di agevolazione e della cantierabilità della seconda iniziativa atteso che nella prima, da quanto descritto, sono previste opere murarie.

-(D) in merito al seguente articolo 2: Sarà possibile derogare al limite di cui al comma precedente, e prevedere spese per Attivi Materiali in percentuale non inferiore al 5%, solo nel caso in cui: c. il beneficiario dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla durata del programma, l'acquisizione delle ulteriori attrezzature necessarie al raggiungimento della percentuale del 20% attraverso la forma as a service cosa si intende per "DOCUMENTAZIONE PROBANTE ED IDONEA"? Grazie

(R) Premesso che resta il vincolo che almeno il 5% del progetto integrato sia costituito da spese in Attivi Materiali per l'acquisto di beni nuovi di fabbrica, per "DOCUMENTAZIONE PROBANTE ED IDONEA" si intende: 1. la relazione redatta da un tecnico dell'area tecnico scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante legale della società che

attesti che la forma di contratto as a service ipotizzata sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di progetto e che descriva di quali beni/attrezzature l'impresa si debba dotare nella ipotesi di realizzare una infrastruttura in grado di erogare le funzionalità necessarie con il medesimo livello di servizio, come da offerte allegate; 2. offerte economiche che consentano di calcolare il valore equivalente dei beni/attrezzature/hw e sw come descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali. In fase di verifica l'impresa dovrà dimostrare tramite fatture di aver effettivamente acquisito i servizi di cui alla relazione tecnica, o servizi equivalenti.

-(D) Cosa si intende per documentazione probante ed idonea così come riportato nell'art. 2 - lettera c: Sarà possibile derogare al limite di cui al comma precedente, e prevedere spese per Attivi Materiali in percentuale non inferiore al 5%, solo nel caso in cui: a. il progetto rientri nell'ambito del Codice Ateco 62, b. tale codice risulti anche identificativo dell'attività prevalente svolta dall'impresa (Ateco 2007 di importanza primaria), c. il beneficiario dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla durata del programma, l'acquisizione delle ulteriori attrezzature necessarie al raggiungimento della percentuale del 20% attraverso la forma as a service .

(R) Premesso che resta il vincolo che almeno il 5% del progetto integrato sia costituito da spese in Attivi Materiali per l'acquisto di beni nuovi di fabbrica, per "DOCUMENTAZIONE PROBANTE ED IDONEA" si intende: 1. la relazione redatta da un tecnico dell'area tecnico scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante legale della società che attesti che la forma di contratto as a service ipotizzata sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di progetto e che descriva di quali beni/attrezzature l'impresa si debba dotare nella ipotesi di realizzare una infrastruttura in grado di erogare le funzionalità necessarie con il medesimo livello di servizio, come da offerte allegate; 2. offerte economiche che consentano di calcolare il valore equivalente dei beni/attrezzature/hw e sw come descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali. In fase di verifica l'impresa dovrà dimostrare tramite fatture di aver effettivamente acquisito i servizi di cui alla relazione tecnica, o servizi equivalenti.

-(D) un'azienda di media dimensione intende presentare un progetto PIA in collaborazione con una azienda di piccola dimensione. Si richiede se anche in questo caso l'azienda di piccola dimensione dovrà possedere i requisiti per fatturato e unità lavorative già previsti dal bando PIA piccole imprese, fermo restando il valore dell'investimento non inferiore a 1 milione di euro.

(R) Nell'ambito del PIA Medie Imprese nel caso di un'istanza di accesso presentata da un'impresa proponente di media dimensione in adesione con un'impresa aderente di piccola dimensione, quest'ultima, così come previsto dall'art. 3 dell'Avviso PIA Medie, deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione. Si precisa che l'Avviso PIA Medie in riferimento alle PMI Aderenti non richiede specifici requisiti di partenza in termini di fatturato e unità lavorative.

-(D) Al fine di completare la fase di invio dell'istanza in oggetto vorrei sapere: 1. I bilanci devono essere firmati dall'attuale legale rappresentante anche se persona diversa da chi ha firmato i bilanci richiesti? 2. Per atto di proprietà è sufficiente una visura con relativo permesso a costruire, visto che è stato edificato dalla ditta stessa?

(R) I bilanci non necessitano di ulteriore firma digitale ma è necessario l'invio del Bilancio così come depositato presso il Registro Imprese e quindi con evidenza della firma apposta prima dell'invio. La proprietà deve essere dimostrata con idoneo titolo di possesso. Nel caso del suolo, l'impresa deve fornire copia dell'atto notarile di acquisto.

-(D) per quanto concerne il rating di legalità, per poter ottenere la maggiore percentuale di intensità di aiuto, bisogna possederlo alla data della domanda o è sufficiente aver avviato la richiesta per ottenerlo?

(R) In sede di istanza di accesso l'impresa può cliccare l'opzione rating di legalità. Pertanto in tale fase è sufficiente aver avviato la richiesta. Tuttavia, in sede di presentazione del progetto definitivo l'impresa deve di aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco pena il mancato riconoscimento della maggiorazione di contributo.

-(D) con riferimento alla misura PIA Piccole e Medie imprese, se è possibile conoscere gli atti relativi alle domande finora presentate e valutate dal giugno 2015 (data di apertura dello sportello) ad oggi. Questo dato permetterebbe alla mia struttura di valutare la partecipazione al suddetto bando. Tale valutazione non sarebbe infatti possibile senza conoscere le attuali capienze rimanenti del fondo stesso.

(R) in riferimento agli atti approvati dalla Regione Puglia, sono disponibili sul B.U.R.P. Quindi visitando il sito della Regione Puglia o quello di Sistema Puglia potrà visionare le determinazioni dirigenziali di approvazione dei singoli progetti. Tuttavia le confermo che trattandosi di Avvisi a sportello, oggi è possibile presentare istanza di accesso vista la presenza di fondi disponibili.

-(D) avrei bisogno di un'informazione relativa alla sezione Attività. In pratica nella compilazione di questo specifico

campo va inserita l'attività primaria della società o ciò che si vuole andare a realizzare tramite il progetto candidato?

(R) E necessario che chiarisca a quale sezione si riferisce.

-(D) Se una società ha un fatturato annuo superiore a 50 milioni può partecipare al pia medie imprese?

(R) Il dato relativo al solo fatturato, peraltro in un solo esercizio, non è sufficiente per conoscere la dimensione complessiva dell'impresa proponente. Pertanto, al fine di conoscere a quale strumento agevolativo l'impresa può accedere, è necessario determinare con esattezza la dimensione dell'impresa (PMI o Grande Impresa) seguendo le indicazioni fornite dal Decreto MAP del 18.04.2005.

-(D) In merito al Bando PIA MEDIE IMPRESE - Titolo II Capo II-ed all'obbligatorietà di prevedere spese per R&S, è ammissibile l'attività di R&S che sarà realizzata in collaborazione con uno Spin-Off Universitario con competenze specifiche in ambito. Ovvero il programma di R&S non prevede la collaborazione diretta con Università pubbliche o con Laboratori privati iscritti al MIUR. Le attività di R&S programmate saranno appunto realizzate esclusivamente incaricando uno Spin-Off Universitario. Le domanda sono: 1. La previsione di questa spesa assolve alla prescrizione dell'Avviso di prevedere costi di R&S affinché l'intero progetto sia ammissibile? 2. Tale spesa si configura nella voce "Acquisizione di Ricerca da terzi" o come "Consulenza specialistica"?

(R) Si conferma che la spesa prevista, qualora trattasi di spin off universitario iscritto al MIUR, rientrerebbe nell'ambito della R&S ed, in particolare, tra le spese di Consulenza specialistica. Tuttavia si evidenzia che il progetto industriale deve essere organico e funzionale, deve emergere un diretto coinvolgimento dell'impresa proponente nell'ambito delle attività di R&S al fine di rispettare uno degli obiettivi dell'avviso e la stretta connessione tra le attività di R&S e l'attività industriale che il progetto si prefigge di realizzare.

-(D) un'impresa A - soggetto proponente - risulta inattiva in camera di commercio, così come evidente da visura camerale. A è controllata da una impresa di medie dimensioni B che è attiva ed operativa da diversi anni. di conseguenza, anche A è di medie dimensioni. L'azienda A, però, ancorché inattiva in camera di commercio, ha approvato diversi bilanci che, naturalmente, sono generati dalla registrazione di operazioni non direttamente ascrivibili all'oggetto sociale dell'azienda (e quindi ad elementi che dimostrino la sua effettiva non operatività produttiva - studi di fattibilità, canoni di locazione). tali bilanci, quindi, evidenziano risultati economici e patrimoniali del tutto marginali. a tal proposito, quindi, la sua inattività riscontrabile in visura autorizza l'impresa a caricare nel business plan i dati di bilancio della controllante per la valutazione economico finanziaria del progetto (come riportato nell'allegato B - Procedure e criteri per la valutazione delle istanze di accesso) oppure, per il solo fatto che l'azienda A disponga di bilanci approvati, ancorché non legati ad aspetti meramente operativi dell'azienda, tali valutazioni dovranno essere effettuate sulla base dei propri dati di bilancio? In questa seconda ipotesi, naturalmente, le classi di merito sarebbero tutte negative, mentre nell'altra ipotesi gli indici di merito sarebbero positivi.

(R) L'impresa new.co, così come rappresentata, potrà caricare i dati dell'impresa controllante purché in sede di valutazione sia dimostrata l'inattività alla CCLAA e sia dimostrato che i bilanci approvati e depositati dalla new.co facciano riferimento esclusivo ad iniziative preliminari di organizzazione che nulla abbiano a che fare con l'attività tipica. Infatti, per inattiva si intende la fase antecedente l'avvio dell'attività tipica; in tale fase l'operatività aziendale dev'essere limitata alle iniziative preliminari di organizzazione.

-(D) in relazione alla legge di stabilità 2015, che ha introdotto il concetto di superammortamento per l'acquisizione di beni strumentali, desideriamo sapere se per beni strumentali, inseriti in un programma Pia Media Impresa e su cui vengono determinati le agevolazioni previste, sia pacifica la coesistenza con le quote di superammortamento, trattandosi in definitiva di maggiorazioni delle quote. Stesso discorso dicasi per l'iperammortamento così come è definito nell'ambito de provvedimento "Industria 4.0".

(R) In relazione al superammortamento introdotto dalla L. 28/12/2015 n. 208 (art. 1 comma 91) ed all'iperammortamento non sussistono criticità in merito alla cumulabilità, in quanto trattasi di agevolazione di carattere generale e, pertanto, non sono aiuti di stato e quindi non rilevano ai fini del cumulo. Tuttavia le segnalazioni che cliccando sul seguente link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento> può visionare l'elenco di tutti i benefici cumulabili con il superammortamento e l'iperammortamento.

-(D) l'azienda desidera presentare un progetto integrato che vada a soddisfare più di un obiettivo tra quelli definiti dal criterio di valutazione 1. Nello specifico, il progetto mira al contempo a:- ampliare l'unità produttiva esistente- apportare modifiche sostanziali al processo produttivo- inserire nuovi processi produttivi per beni mai prodotti precedentemente. A tal fine si desidera sapere cosa sia opportuno indicare sul Business Plan.

(R) Le consiglieri di inserire la voce ampliamento unità produttiva esistente .

-(D) Buonasera, in relazione ad un investimento per la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente (art.6 comma 1) è previsto il rispetto della condizione che i costi ammissibili siano superiori al 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (art.6 comma 2).Nel caso tra gli attivi da riutilizzare sia compreso un immobile che si sviluppa su tre piani, ma ne venga riutilizzato uno soltanto su tre, è possibile considerare un terzo del valore contabile nel calcolo degli attivi da riutilizzare?.Grazie

(R) Si.

-(D) La domanda può essere inoltrata da una media impresa proponente con codice ateco 31.09.3 che includa nel progetto il programma di investimenti di una piccola impresa con codice ateco 74.10.1?

(R) Il codice ateco 74.10.1 non è ammissibile nell'ambito dei PIA.

-(D) Buongiorno, per quanto riguarda la procedura di compilazione telematica per il PIA Medie imprese vi chiedo nella sezione Dati Anagrafici e nella relativa sottosezione Attività, alla voce Attività Primaria va riportata l'attività esercitata nella sede legale, come riportato nella visura ordinaria rilasciata dalla camera di commercio, con relativo codice ATECO, o l'attività riguardante il progetto candidato intesa come descrizione generale dello stesso?Grazie Saluti

(R) Deve indicare l'attività primaria della società. L'attività che si intende svolgere con il programma di investimenti proposto andrà dichiarata nella sezione Business Plan.

-(D) consultando l'Allegato C allo schema di Domanda di Accesso per una proposta di progetto sul presente Bando, tra le sezioni afferenti alla "Schermata 8" (pag. 19275 del BURP n.68/2105) è presente un riquadro dove vengono chiesti elementi di dettaglio sulle "pratiche tecnico - amministrative". In particolare la tabella in questione richiede che vengano inserite le seguenti informazioni: Fasi, Tipologia procedura, Soggetto preposto, Stato procedura, Eventuali criticità, Tempistica (data avvio - data termine).E' possibile avere dei ragguagli sulle informazioni richieste in questa tabella?

(R) Nella tabella si richiede di fornire informazioni in merito alle procedure tecnico amministrative da attivare in relazione al programma di investimenti proposto. A titolo esemplificativo nel caso di un programma di investimenti che prevede opere murarie per le quali è necessario un permesso di costruire dovrà evidenziare che la tipologia della procedura (Permesso di Costruire), il soggetto preposto (Comune), lo stato della procedura (da avviare/avviata), eventuali criticità e la tempistica per l'ottenimento.

-(D) Il progetto PIA ammesso alle agevolazioni prevede investimenti in Attivi Materiali e in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale.Nell'ambito della R&S è previsto l'acquisto di alcuni macchinari.Per la precipua attività di ricerca e sviluppo che si intende svolgere e per le caratteristiche tecniche dei macchinari in questione, gli stessi verranno sottoposti ad un sovrautilizzato, quindi ad un deterioramento accelerato , prevedendo di rilevare un conseguente ammortamento annuale del 33,33% in luogo di quello inferiore previsto, solo ai fini fiscali, dal DM 31/12/1988.Si chiede pertanto se tale maggiore ammortamento contabilmente rilevato, potrà essere riconosciuto in fase di rendicontazione come spesa ammissibile .

(R) Nell'ambito della R&S il riconoscimento delle spese in Macchinari e Attrezzature avverrà sulla base dell'aliquota di ammortamento applicata in rapporto al periodo di svolgimento del programma di investimento in R&S tenuto conto del periodo di completo ammortamento del cespite.

-(D) In alcuni settori è prassi conferire le attrezzature in conto lavorazione ad altre aziende (fornitori e terzisti) che possono essere localizzate in regione o altre aree geografiche (italia, estero).Quali sono le condizioni da rispettare per eventuali assegnazioni, in conto lavoro, di attrezzature acquistate con il contributo previsto dal programma?

(R) I beni oggetto di agevolazione non possono essere ceduti a terzi. Infatti tra gli obblighi previsti a carico del beneficiario vi è quello di seguito riportato: i) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento.

-(D) SALVE, IL CODICE 38.32.30 E' AMMISSIBILE MA VORREI SAPERE SE VI SONO LIMITAZIONE RELATIVAMENTE ALL'ORIGINE DEL RIFIUTO. GRAZIE MILLE

(R) L'Avviso, così come modificato con Atto Dirigenziale n. 1254 del 23.06.2016, pubblicato nella sezione PIA Medie/Determinazioni e con Atto Dirigenziale n. 1253 del 23.06.2016, pubblicato nella sezione PIA Piccole/Determinazioni, prevede al comma 5 dell'art. 4 il codice ateco 38.32.30 quale codice ammissibile.Per tale codice non sono previste limitazioni particolari fatta eccezione di quanto disposto dal successivo comma 6 del medesimo art. 4 relativamente alla necessità di acquisizione di specifico parere da parte del Dipartimento Mobilità,

Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia. Tuttavia, si precisa che l'iniziativa proposta con il suddetto codice ateco deve ricadere esattamente in uno dei casi previsti nelle Note Esplicative ISTAT relativamente allo specifico Codice Ateco 38.32.30 e di seguito riportati: Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse- frantumazione, pulitura e cernita del vetro- frantumazione, pulitura e cernita di rifiuti di altro genere, come gli scarti da demolizione (calcinacci), per ottenere materie prime secondarie- trasformazione di oli e grassi da cucina in materie prime secondarie- trasformazione di altri rifiuti di alimenti, bevande, tabacco e sostanze residue in materie prime secondarie

-(D) Buongiorno, E' possibile modificare una pratica da "forma singola" a forma "associata" ? ringrazio in anticipo per la risposta

(R) No. Se ha già convalidato l'anagrafica su Sistema Puglia ed ha generato il Business Plan deve ripetere nuovamente il tutto optando per la presentazione in forma associata.

-(D) Una media impresa intende realizzare il programma di investimento integrato per "diversificazione della linea produttiva" nella propria sede, costituita da un immobile concesso in locazione con contratto di durata annuale e tacitamente rinnovabile. L'investimento in attivi materiali prevede solo l'acquisto di attrezzature e macchinari che saranno destinati alla realizzazione del prodotto innovativo oggetto di ricerca e sviluppo. Poiché il proprietario dell'immobile è attualmente sottoposto a procedura di concordato, l'impresa richiedente può presentare il contratto di locazione in corso di validità senza dover produrre ulteriore documentazione?

(R) Pur in assenza di opere murarie nell'ambito dell'investimento in attivi materiali, l'impresa deve comunque produrre una dichiarazione di atto notorio a firma del proprietario dell'immobile con cui si impegna a rinnovare il contratto di locazione per un periodo coerente con il vincolo previsto dal programma di investimenti PIA, ovvero 5 anni per i beni oggetto di finanziamento.

-(D) Con riferimento alla "collaborazione effettiva" (art. 2 punto 90 del Reg. UE n. 651/2014) con un organismo di ricerca e precisamente con una Università, chiedo di sapere qual'è la forma migliore per formalizzare tale rapporto di collaborazione: lettera di intenti, Convenzione, accordo quadro, Associazione temporanea di scopo, scrittura privata per l'esecuzione di quota di ricerca o altro. Si chiede di inoltre di sapere se vi sono dei format da utilizzare.

(R) Salvo non esiste una forma specifica prevista dalla norma. Tuttavia, si coglie l'occasione di riportare, di seguito, la risposta già pubblicata e relativa agli Organismi di Ricerca: In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell'art. 11 dell'Avviso, di seguito riportato: prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca, si chiarisce che: - per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014. - Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014. - Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l'organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell'ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all'erogazione di alcuna agevolazione all'organismo/i di ricerca nell'ambito del PIA. La spesa del 10% da parte dell'Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell'intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l'Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute. Detto ciò, qualora nell'ambito di un progetto PIA, l'impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell'impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. In sintesi, l'organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell'impresa proponente), sia di consentire all'impresa l'ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell'OdR dovrà avvenire tramite: - presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti; - dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute; - presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese. Relativamente al comma 3 dell'art. 8 dell'Avviso si chiarisce che in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile

aggiornare l'elenco dell'Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell'atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.

-(D) se un progetto coinvolge 3 sedi, e solo su una di queste si realizzano le opere murarie, l'allegato 5 deve essere compilato solo in riferimento alla sede in cui si realizzano le opere murarie?

(R) No. L'allegato 5 dev essere compilato per tutte le sedi in cui si realizzano investimenti in Attivi Materiali.

-(D) con la presente siamo a richiedere se gli incentivi previsti dal bando a valere sul Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI", approvato con D.D. n. 798 del 7.05.2015 e s.m.i. siano cumulabili, per le spese spese, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato.

(R) No, tali aiuti non sono cumulabili sulle medesime spese con altri Aiuti di Stato.

-(D) Pongo il caso di una media azienda con sede legale ed operativa n Puglia svolge attività di commercializzazione di apparecchiature elettroniche. Tale azienda dovrà essere rilevata da un'azienda estera che svolge la medesima attività. L'azienda italiana sparirà e la estera rileverà struttura e personale e ne farà una sua sede operativa. Un progetto integrato presentato da tale azienda potrebbe essere ammissibile? Nel caso la risposta fosse affermativa, per il calcolo dei parametri economici che si utilizzano nella fase di valutazione quali dati economici di partenza (bilanci) si dovrebbe considerare? Quelli dell'azienda estera o di quella italiana? Grazie

(R) Qualora l'istanza di accesso dovesse essere presentata successivamente all'acquisizione, la verifica dei requisiti dovrà essere effettuata in capo all'impresa estera.

-(D) con particolare riferimento al sistema PIA piccole medie imprese, chiediamo se tali misure sono ancora aperte. Chiedo se vi sono agevolazioni per aprire nuove imprese in un settore innovativo oppure fondi per aiutare un'impresa già esistente nel realizzare un nuovo progetto innovativo, anche in un'ottica di fondi FESR.

(R) L'Avviso PIA è un avviso a sportello in cui è possibile presentare in ogni momento istanza di accesso. È chiaro che la possibilità di presentazione delle istanze è consentita nel momento in cui vi sono risorse disponibili a garantire il sostegno finanziario dei programmi di investimento. Pertanto, in ogni momento può procedere all'invio dell'istanza.

-(D) Si chiede se sia possibile cumulare le agevolazioni del PIA con la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006, considerato che il richiamato provvedimento ha carattere generale e dunque non è da considerarsi Aiuto di Stato, in quanto uniformemente applicabile alle imprese di tutti i settori sull'intero territorio nazionale. Si fa per altro presente che l'art. 10, comma 2, del DM 19 febbraio 2007, di attuazione del citato art. 1, commi 344 e ss., prevede che la detrazione sia compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi. Grazie.

(R) Il tema della cumulabilità riguarda gli Aiuti di Stato e non le norme a carattere generale.

-(D) Si chiede se per gli Investimenti in Ricerca e Sviluppo è previsto l'obbligo di capitalizzazione di tutte le spese, compreso il personale. Grazie

(R) Tutte le spese in R&S ad eccezione delle spese generali devono essere capitalizzate.

-(D) Nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione con più Organismi di Ricerca che sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili, all'Organismo di Ricerca è richiesto un investimento in attivi materiali? In caso affermativo, ai fini dell'investimento in attivi materiali, le imprese proponenti possono sostituirsi all'Organismo di Ricerca? Quali sono le intensità di aiuto concesse all'Organismo di Ricerca?

(R) In riferimento a quanto disposto dalla lettera a2) del comma 5 dell'art. 11 dell'Avviso, di seguito riportato: prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca, si chiarisce che: - per Organismo di ricerca si intende quanto disciplinato al punto 83 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014. - Per collaborazione effettiva si intende quanto disciplinato al punto 90 dell'art. 2 Definizioni del Regolamento (UE) N. 651/2014. - Per 10% di spese ammissibili si intende la parte di progetto che l'organismo/i di ricerca deve sostenere al fine dell'ammissibilità dei costi e della dimostrazione di avvenuta partecipazione alle attività di R&S proposte ed ammesse in capo al soggetto proponente. Tuttavia, si segnala che la quota del 10% non va intesa quale parte dei costi del progetto proposto ed ammesso al soggetto proponente ma quale parte di spesa ulteriore (pari al 10%) alla spesa in R&S proposta ed ammessa al soggetto proponente. Infatti tale spesa non concorre all'erogazione di alcuna agevolazione all'organismo/i di ricerca nell'ambito del PIA. La spesa del 10% da

parte dell'Organismo/i di ricerca è funzionale al solo definitivo riconoscimento della maggiorazione dell'intensità di aiuto in capo al soggetto proponente, in quanto l'Organismo di Ricerca non può percepire alcun contributo sulle spese sostenute. Detto ciò, qualora nell'ambito di un progetto PIA, l'impresa proponente volesse richiedere un contributo relativo alle consulenze di un organismo/i di ricerca, tra le spese ammissibili a carico dell'impresa proponente, ha la possibilità di rendicontare le stesse nella voce di spesa della R&S denominata: Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. In sintesi, l'organismo/i di ricerca ha la possibilità, avviando un rapporto contrattuale con il soggetto proponente il PIA, sia di partecipare attivamente al progetto di R&S, qualora intenda prestare il proprio Know how (previa presentazione di preventivo di spesa, capitolato tecnico di dettaglio delle attività oggetto di fornitura/consulenza e apposito contratto che saranno oggetto di rendicontazione da parte dell'impresa proponente), sia di consentire all'impresa l'ottenimento della maggiorazione del contributo dimostrando la collaborazione effettiva per le attività di R&S, avendo sostenuto almeno il 10% ulteriore di spese ammesse al soggetto proponente. La dimostrazione da parte dell'OdR dovrà avvenire tramite:- presentazione in sede di progetto definitivo di apposito accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti;- dichiarazione del responsabile del progetto che relazioni le attività svolte, elencando le spese sostenute;- presentazione di fatture, bonifici e quietanze liberatorie secondo i medesimi standard previsti per il soggetto beneficiario relativi al 10% delle spese. Relativamente al comma 3 dell'art. 8 dell'Avviso si chiarisce che in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l'elenco dell'Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell'atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.

-(D) Gent.mi, ho una domanda relativamente al Bando PIA, della Regione Puglia e presente sul Vostro sito: non mi è chiaro se possano fare domanda anche le PMI recentemente costituite: da una parte all'art.3 comma 1 del Bando sembrerebbe che sì, se sono controllate da Società già costituite e con almeno due bilanci chiusi; dall'altra, all'art 12 comma 2 lettera b sembrerebbe che già durante il primo caricamento in piattaforma i due bilanci siano obbligatori. Potreste chiarirmi questo aspetto, per favore?

(R) La new.co può presentare istanza di accesso se controllata da un soggetto che ha i requisiti per accedere al PIA. E' chiaro che in tale ipotesi i dati di bilancio da caricare saranno quelli dell'impresa controllante che potrà soddisfare il requisito della presenza di almeno due bilanci (Avviso PIA Medie) o almeno tre bilanci (Avviso PIA Piccole).

-(D) Salve, vorrei chiedere del materiale informativo circa: RICERCA E INNOVAZIONE ALLE IMPRESE, programma competitività PMI: -azioni per migliorare l'accesso ai mercati;-azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso strumenti finanziari dedicati;-azioni per migliorare le condizioni quadro;-azioni per promuovere l'imprenditorialità. Sto curando un progetto nell'ambito delle misure COSME per fondi europei, chiedo cortesemente se siete in possesso di qualche informazione in merito ai finanziamenti per le Pmi. GRAZIE!

(R) Gli strumenti agevolativi attualmente attivi da parte del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro sono tutti pubblicati sul presente portale ed aggiornati con tutte le informazioni riguardanti i singoli strumenti. La sezione in cui ha scritto la FAQ è riferita all'Avviso del PIA Medie in cui è possibile prevedere anche investimenti in Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Servizi di Consulenza in Innovazione Tecnologica oltre ad investimenti in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza per l'acquisizione di Certificazioni Ambientali e Programmi di Internazionalizzazione.

-(D) si chiede di conoscere se una impresa, destinataria di un provvedimento di revoca di agevolazioni pubbliche a seguito di rinuncia e che ha in corso la restituzione del contributo mediante la rateizzazione - con regolarità - della cartella di pagamento emessa dall'Agente di Riscossione (Equitalia), possa presentare domanda sul Titolo II Capo II PIA Medie Imprese, rispettando così quanto prescritto dall'articolo 3 lettera f) del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014.

(R) No, un'impresa che sta restituendo REGOLARMENTE può presentare domanda a condizione che abbia terminato la restituzione e questa sia CHIARAMENTE IMPUTABILE a UNA RINUNCIA (dimostrandolo con gli atti emessi). Se presentasse istanza nel corso della restituzione, correrebbe l'obbligo di informare costantemente la struttura a cui chiede il finanziamento della quietanza di pagamento, con l'alea che la valutazione venga sospesa o si blocchi sino al termine del pagamento in caso di ritardi/mancata restituzione. Sarebbe auspicabile saldare il debito e poi richiedere un nuovo finanziamento o in alternativa, presentarlo a ridosso del saldo, informando costantemente sull'andamento dei pagamenti. In ogni caso, alcun atto di ammissione formale può essere adottato sino alla completa estinzione del debito.

-(D) tra i documenti che vengono richiesti per la presentazione del progetto definitivo si chiede una situazione economica e patrimoniale aggiornata asseverata da professionista. si chiede cosa si intenda per "asseverata da

professionista" e in che forma vada resa.

(R) Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del commercialista, che attesti la veridicità dei dati e la corrispondenza con le scritture contabili di quanto indicato. La presente dichiarazione dev'essere allegata alla situazione economica e patrimoniale.

-(D) Il portale per la compilazione della domanda PIA medie imprese genera in automatico anche le DSAN Antimafia dei soci di SPA. In particolare siamo in presenza di una Società per azioni con un capitale diviso in 13 soggetti di cui solo 3 con una quota superiore al 10% i restanti 10 soci hanno una quota inferiore al 5% (quattro dei quali inferiore all'1%). La normativa in vigore non prevede per le società per azioni così composte l'obbligo di produrre DSAN anche per i soci in quanto recita come segue: SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA (art. 85D. LGS 159/2010) A) La documentazione antimafia deve riferirsi: 1. PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. PER LE ASSOCIAZIONI, IMPRESE, SOCIETÀ, CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602omissis Ciò detto, vista la difficoltà di raccogliere, per un capitale così parcellizzato, le DSAN antimafia firmate digitalmente anche dai soci con una piccola quota di capitale sociale si richiede di poter validare i contenuti anche in assenza di tali dichiarazioni, fermo restando quelle del CdA, del Direttore tecnico e dell'organo di controllo.

(R) A tal proposito, si evidenzia che il sistema genera in automatico le dichiarazioni per tutti i soggetti caricati. Tuttavia, si dovrà procedere al caricamento esclusivamente delle dichiarazioni riferite ai soggetti previsti dalla normativa a seconda della tipologia di impresa e di composizione della compagine societaria.

-(D) si chiede se, ai fini di una previsione dell'agevolazione sul totale delle spese di ricerca e sviluppo ammissibili del costo finanziabile di progetto è considerato ammissibile l'intero costo di acquisto delle attrezzature necessarie per il progetto o solo la quota d'ammortamento relativa alla durata del progetto.

(R) I beni indicati nell'ambito del piano di spese di un progetto di R&S vanno considerati solo in quota parte per la durata del progetto.

-(D) In base all'art. 12 comma 12 dell'Avviso Pubblico B.U.R.P. del 30/06/2016, il finanziamento a m/l termine chi lo concede? E' restituibile? Se sì in quanto tempo?

(R) L'Avviso PIA non prevede l'erogazione di finanziamenti a m/l termine ma esclusivamente agevolazioni in conto impianti al fine di garantire la completa copertura del programma di investimenti realizzato dall'impresa mediante risorse proprie (apporto di mezzi propri e/o finanziamenti bancari). Pertanto il finanziamento a m/l termine deve essere dimostrato dall'impresa in sede di progetto definitivo.

-(D) Con riferimento ad un progetto di ampliamento di una fonderia, si chiede se siano ammissibili i costi di revamping del forno fusorio esistente che sarà realizzato da fornitore specializzato. Come va imputata la relativa spesa considerato che trattasi di un intervento complesso che comporta la sostituzione e integrazione di parti dell'impianto?

(R) Alla luce delle informazioni disponibili, si ritiene che trattandosi di un'operazione di revisione e ristrutturazione di un impianto industriale esistente, il revamping del forno fusorio è inquadrabile tra le spese di pura sostituzione non ammissibili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 17/2014. Tuttavia, si segnala che nell'ambito di tale intervento, qualora siano previste nuove installazioni di equipaggiamenti in passato assenti sull'impianto industriale, limitatamente a tali spese è possibile riconoscerne l'ammissibilità previa acquisizione di documentazione idonea a dimostrare lo stato ante e post intervento dell'impianto industriale.

-(D) In base all'art. 12 comma 12 dell'Avviso Pubblico B.U.R.P. del 30/06/2016, il finanziamento a m/l termine chi lo concede? E' restituibile? Se sì in quanto tempo e a che tasso di interesse?

(R) L'Avviso PIA non prevede l'erogazione di finanziamenti a m/l termine ma esclusivamente agevolazioni in conto impianti al fine di garantire la completa copertura del programma di investimenti realizzato dall'impresa mediante risorse proprie (apporto di mezzi propri e/o finanziamenti bancari). Pertanto il finanziamento a m/l termine deve essere

dimostrato dall'impresa in sede di progetto definitivo.

-(D) in merito al bando in oggetto, se un'impresa ha 3 soci, uno di maggioranza e due di minoranza, verranno prodotte le disan per tutti i soci e si necessiterà della firma digitale di tutti i soci? le firme digitali, inoltre, sono richieste anche per tutti i membri del collegio sindacale? ad oggi il sistema ci produce le disan con la richiesta di firma digitale per tutti i titolari di cariche o qualifiche, ma dalla regione a seguito di alcune richieste di diverse aziende mi era stato assicurato che per i soci di minoranza non sarebbero state richieste le firme digitali.

(R) Le società con numero di soci pari o inferiore a 4 devono inserire, relativamente alla compagine societaria, esclusivamente la dichiarazione a firma del socio di maggioranza completa dei familiari conviventi. In presenza di collegio sindacale si conferma l'obbligo di invio delle dichiarazioni debitamente firmate digitalmente.

-(D) E' possibile modificare la denominazione del progetto richiesta all'inizio della pratica, prima della chiusura della pratica stessa?

(R) No. La variazione non è possibile senza l'annullamento della domanda.

-(D) Si chiede se il contributo PIA sia cumulabile con i certificati bianchi a valere su un impianto di produzione che si intende acquistare per l'investimento

(R) Ai fini della cumulabilità tenga conto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento regionale n. 17/2014 e, nel caso dei certificati bianchi, di quanto disciplinato dall'art. 10 del DM 28.12.2012, di seguito riportato: Cumulabilità 1. I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a: a. fondi di garanzia e fondi di rotazione; b. contributi in conto interesse; c. detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. Pertanto, dalla lettura della norma, si evince che i certificati bianchi non sono cumulabili con il contributo.

-(D) Un'azienda che esercita attività di raccolta/trasporto rifiuti 38.11.00, nonché attività di recupero codice ateco 38.32.10, 38.32.20, 38.32.30, intende realizzare un programma innovativo con R&S per il settore ambiente, acquistando un impianto per la selezionatura, cernita, separazione e lavorazione di materiale plastico, metallico e carta (rientrante nei codici ateco ammissibili suindicati) al fine di ottenere anche semilavorati in materiale plastico utilizzabili ad terzi per successive lavorazioni (plastica triturata), ed intende acquistare alcuni autocarri con compattatore EURO 6 con ridotte dispersioni nell'ambiente ed innovativi perché dotati anche di duplice funzionalità operativa (possono raccogliere 2 tipologie di rifiuti in maniera separata es. carta e plastica, per avviarli a discarica o a lavorazione). Si chiede se il programma di investimenti è ammissibile e se sono ammissibili gli acquisti degli autocarri (mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione inerente la cernita selezionatura e lavorazione di plastica, carta, materiale metallico).

(R) In relazione ai codici indicati, si segnala che nell'ambito del programma di investimenti PIA Medie ed, in particolare, relativamente al settore rifiuti, sono ammissibili esclusivamente i codici riportati al comma 5 dell'art. 4 dell'Avviso. Pertanto l'investimento proposto sarà ammissibile qualora ricadrà nell'ambito di uno dei codici ateco ammissibili. Si evidenzia che il codice ateco 38.11.00, sopra citato, non è ammissibile nell'ambito del PIA. Pertanto, si raccomanda di prestare massima attenzione al fine di configurare un programma di investimenti che interessi un'attività rientrante interamente in uno dei codici ateco ammissibili previsti dal comma 5 dell'art. 4 dell'Avviso. Infine, relativamente ai mezzi mobili, gli stessi si considerano ammissibili qualora trattasi di mezzi mobili non targati operanti esclusivamente all'interno dell'area aziendale oggetto del programma di investimenti.

-(D) in assenza di normativa specifica sulle Linee guida approvate con DD 3 del 12 01 2009 si chiede in riferimento alla possibilità di una Media impresa già ammessa ai benefici di utilizzare consulenze da parte di una società specializzata in materia di analisi di mercato si chiede se risulta ammissibile a rendicontazione la spesa fatturata dalla medesima società di consulenza che utilizzerà personale ubicato in mercati esteri specializzato nelle predette analisi di mercato in loco reclutato tramite società di lavoro interinale. (compilazione corretta allegato E)

(R) La società di consulenza deve rendicontare le spese di consulenza allegando le dichiarazioni di prestazione di consulenza (Allegato E) dei vari soggetti che per conto della società di consulenza hanno prestato l'attività. In merito ai rapporti che lega il singolo prestatore di consulenza con la società di consulenza, trattandosi di personale assunto mediante società di lavoro interinale, l'impresa beneficiaria, per ogni allegato E dovrà allegare il contratto tra l'impresa beneficiaria e la società di consulenza ed il contratto tra la società di consulenza e la società di lavoro interinale, quest'ultimo al fine di comprovare che il dipendente della società di lavoro interinale è stato a disposizione della società di consulenza per le attività svolte a favore della società beneficiaria.

-(D) L'impresa intende presentare domanda ai sensi dell'Avviso PIA Medie Imprese 2015 L attuale proprietà dell immobile (da acquisire ed inserire tra le negli investimenti in domanda) propone la sottoscrizione di una offerta vincolante (irrevocabile e incondizionata) in alternativa al preliminare di compravendita. Il Notaio conferma che tale documento, una volta accettato dalla controparte venditrice, ha la stessa efficacia di un preliminare e manifesta la concreta volontà delle parti alla futura compravendita. Ai fini del progetto e della presentazione dell istanza di accesso, ritenete che tale documentazione possa considerarsi valida e sufficiente a dimostrare la disponibilità della sede?

(R) In merito alla documentazione utile a dimostrare la disponibilità della sede bisogna rifarsi a quanto indicato nel criterio di valutazione 6 dell Allegato B all Avviso. Piuttosto, si invita il soggetto proponente ad accertarsi che l offerta vincolante sopra citata non costituisca avvio formale del programma di investimenti.

-(D) Buongiorno, vorrei sapere se il bando è ancora attivo, se è prevista una scadenza e quando.

(R) Salve, l'Avviso PIA è a sportello. Quindi è sempre possibile, per l'intero periodo di durata della programmazione comunitaria 2014-2020, presentare una nuova istanza di accesso.

-(D) In riferimento alla realizzazione di opere murarie nell'ambito di un investimento industriale, si chiede se sono ammissibili costi commissionati ad una impresa che partecipa al capitale sociale della richiedente. L'impresa che eseguirà le opere sarebbe selezionata sulla base della valutazione dei preventivi richiesti ad almeno tre aziende di costruzioni. Si chiede inoltre se è necessario adottare particolari procedure per la rendicontazione delle spese

(R) Si a condizione che l'impresa presenti una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, che attesti: la composizione delle opere murarie; l'elenco delle fatture di acquisto dei beni e materiali necessari per la realizzazione delle opere; l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato e/o con i listini ufficiali; l'esclusione di eventuali provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita; che le attività svolte rientrino nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice. Inoltre, si rammentano, di seguito, le seguenti disposizioni normative: Il REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2014, n. 17 prevede che In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Inoltre, in tema di acquisto di immobili, la normativa di riferimento sulla eleggibilità delle spese è il DPR del 3 ottobre 2008 n.196, che stabilisce: Acquisto di edifici. 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni: a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione; d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato. Infine, il regolamento 651/2014 comprende nell'ambito degli attivi materiali : attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature ed in particolare, all art.14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti comma 6 disciplina quanto segue: Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.

-(D) in merito al bando in oggetto se un progetto coinvolge due unità produttive, ma solo su una verranno realizzate opere murarie, mentre per l'altra sede si acquisteranno semplicemente delle attrezzature, mi chiedo se bisogna fornire per entrambe le sedi indicazioni relative alle procedure tecniche amministrative o solo per la sede nella quale s'intendono realizzare opere murarie. Grazie

(R) E' necessario fornire per entrambe le sedi indicazioni relative alle procedure tecniche amministrative.

-(D) Il progetto PIA ammesso alle agevolazioni prevede investimenti in Attivi Materiali e in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale. Nell'ambito della R&S è previsto l'acquisto di alcuni macchinari. Per la precipua attività di ricerca e sviluppo che si intende svolgere e per le caratteristiche tecniche dei macchinari in questione, gli stessi verranno sottoposti ad un sovrautilizzato, quindi ad un deterioramento accelerato, prevedendo di rilevare un conseguente ammortamento annuale del 33,33% in luogo di quello inferiore previsto, solo ai fini fiscali, dal DM 31/12/1988. Si chiede pertanto se tale maggiore ammortamento contabilmente rilevato, potrà essere riconosciuto in fase di rendicontazione come spesa ammissibile.

(R) Nell'ambito della R&S il riconoscimento delle spese in Macchinari e Attrezzature avverrà sulla base dell'aliquota di ammortamento applicata in rapporto al periodo di svolgimento del programma di investimento in R&S tenuto conto del periodo di completo ammortamento del cespite.

-(D) La proponente possiede il 50% del capitale di una società con sede legale in Romania che ha 0 ULA. Poiché non si ha immediata disponibilità dei dati di bilancio della predetta società richiesto nel prospetto di calcolo della dimensione di impresa. Si può comunque procedere con la candidatura al bando PIA medie imprese impegnandosi a fornire il dato mancante in una fase successiva?

(R) In fase di presentazione dell'istanza di accesso, al fine di qualificare con esattezza la dimensione dell'impresa proponente, è necessario indicare con la massima precisione i dati delle imprese controllate e/o collegate all'impresa proponente e controllate e/o collegate dall'impresa proponente anche per il tramite di eventuali soci persone fisiche.

-(D) Vorrei sapere se può essere fornitore delle opere murarie un'azienda i cui soci presentano un grado di parentela con i soci della società proponente.

(R) Si a condizione che l'impresa presenti una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, che attesti: la composizione delle opere murarie; l'elenco delle fatture di acquisto dei beni e materiali necessari per la realizzazione delle opere; l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato e/o con i listini ufficiali; l'esclusione di eventuali provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita; che le attività svolte rientrino nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice.

-(D) sono a richiedere chiarimenti in merito al punto dell'avviso in cui è previsto il coinvolgimento di Laboratori di Ricerca. Il nostro ente è iscritto MIUR come ente di ricerca accreditato ma non è inserito nella lista dei laboratori di ricerca perché tale lista secondo provvedimento legislativo è stata chiusa. Nel dettaglio a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 115/2013 (per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000), le domande di iscrizione al predetto Albo dei Laboratori non sono procedibili. Noi siamo un centro di ricerca privato riconosciuto dal Miur possiamo contribuire e supportare le aziende allo sviluppo di progetti a valere sul PIA.

(R) Relativamente al comma 3 dell'art. 8 dell'Avviso si chiarisce che in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 115/2013, per effetto del quale, inter alia, è stato abrogato il D.M. 593/2000 e, pertanto, non è più possibile aggiornare l'elenco dell'Albo dei Laboratori, eventuali collaborazioni con Organismi privati saranno ammesse previa verifica dell'atto costitutivo e dello statuto affinché si accerti il possesso del requisito di Organismo di Ricerca oltre alla verifica delle precedenti attività svolte.

-(D) Buongiorno si richiede chiarimento sul seguente tema: alla luce dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto per il mezzogiorno (dl 243/2016) avvenuta il 22 febbraio scorso che sancisce la cumulabilità del credito d'imposta per gli investimenti con altre forme di incentivo a valere sugli stessi beni, si richiede se è possibile cumulare gli aiuti concessi nell'ambito del bando Pia con il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno e fino a che misura. Inoltre si richiede se gli aiuti concessi nell'ambito del bando Pia siano cumulabili con super-iper ammortamento. Grazie

(R) La cumulabilità è possibile con il credito di imposta ma nei limiti dell'ESL massimo del 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese. Pertanto tenuto conto che il contributo relativo al PIA per Attrezzature, Macchinari e Impianti è già pari al 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese, di fatto il cumulo non è possibile in quanto l'impresa percepisce già l'agevolazione massima. Quanto al super e iper ammortamento, trattandosi di norma a carattere generale e non di Aiuto di Stato, non rileva ai fini del cumulo. Pertanto un'impresa che partecipa al PIA può sempre utilizzare anche il super e iper ammortamento.

-(D) si chiede se ai fini del calcolo della quota minima del 20% in attivi materiali è considerato ammissibile l'intero costo di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature necessari per il progetto o solo la quota d'ammortamento relativa alla durata del progetto?

(R) Le spese previste nell'ambito degli attivi materiali sono ammissibili per l'intero costo previsto nel contratto e preventivo di spesa ed a seguire nella relativa fattura. Se tali beni sono indicati nell'ambito del piano di spese di un progetto di R&S in tal caso vanno considerati solo in quota parte per la durata del progetto.

-(D) Salve, il quesito verte su progetti presentati da MI che operano nell'ICT con Ateco 62. La deroga del limite minimo del 20% negli acquisti in AM, prevista nella DD 1781 del 21/11/17 pone alcuni dubbi di interpretazione quali:- gli acquisti as a service sino alla concorrenza della differenza tra AM (mini 5% inv) ed il raggiungimento del 20% attengono esclusivamente attrezzature (rif. Art. 2 punto 6 comma c) o tutti i servizi acquistabili aas?;- gli acquisti

effettuati aas, per natura, attengono ad un costo di esercizio, pertanto la deroga attiene anche alla natura dei costi e rende ammissibile il progetto anche in assenza di iscrizione degli stessi ad immobilizzazioni aziendali ma senza calcolo dei contributi ad essi attribuibili?;- sulle spese sostenute aas, qualora capitalizzabili, sono quantificati i contributi nella % prevista per gli attivi materiali?

(R) Premesso che resta il vincolo che almeno il 5% del progetto integrato sia costituito da spese in Attivi Materiali per l'acquisto di beni nuovi di fabbrica, quindi capitalizzabili, il residuo 15% non deve essere rendicontato perché non ammissibile (in quanto costo di funzionamento) e perché non capitalizzabile (per la natura del bene); Pertanto, per "DOCUMENTAZIONE PROBANTE ED IDONEA" si intende: 1. la relazione redatta da un tecnico dell'area tecnico scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante legale della società che attesti che la forma di contratto as a service ipotizzata sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di progetto e che descriva di quali beni/attrezzature l'impresa si debba dotare nella ipotesi di realizzare una infrastruttura in grado di erogare le funzionalità necessarie con il medesimo livello di servizio, come da offerte allegate; 2. offerte economiche che consentano di calcolare il valore equivalente dei beni/attrezzature/hw e sw come descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali. In fase di verifica l'impresa dovrà dimostrare tramite fatture di aver effettivamente acquisito i servizi di cui alla relazione tecnica, o servizi equivalenti.

-(D) Le linee guida del business plan non sono consultabili di conseguenza risultano di difficile compilazione alcuni campi del Business Plan come per esempio la sezione 8. E' possibile richiedere le linee guida in formato PDF?

(R) La linea guida in formato pdf è scaricabile cliccando sul link Linea Guida Utente presente in alto a destra di ogni schermata di compilazione del Business Plan.

-(D) Buon pomeriggio. Vorrei sapere se la misura è ancora attiva ai fini della presentazione di una nuova domanda.

(R) Sì

-(D) Buonasera, si chiede se le agevolazioni del PIA sono cumulabili con il super e iper ammortamento.

(R) Sul tema è stato già risposto in precedenti FAQ che trova pubblicate nella sezione FAQ.

-(D) Si chiede se, nell'ambito di un progetto di investimenti organico e funzionale nel settore Agrindustriale, siano ammissibili tra gli attivi materiali le spese per la realizzazione di un impianto di biogas per la produzione di energia tramite l'utilizzo degli scarti residui delle lavorazioni, da reimpiegare nel processo produttivo dell'impresa e ad esclusivo servizio dell'attività oggetto di agevolazione, consentendo un utilizzo efficiente dell'energia e di risparmiare i costi di smaltimento degli scarti con un impatto fortemente positivo sull'ambiente. In caso positivo si chiede se è da considerarsi un impianto specifico (e non un impianto generale) e quali siano i relativi documenti da presentare in fase di istanza di accesso e/o di progetto definitivo.

(R) Premesso che la produzione di gas ai fini di approvvigionamento mediante carbonizzazione del carbone o utilizzando sottoprodotti agricoli o rifiuti rientra nel codice Ateco 35.21.00 non ammissibile nell'ambito dei PIA, si segnala che l'impianto di biogas potrebbe configurarsi un impianto specifico facente parte di un più ampio ciclo di produzione connesso ad un programma di investimenti organico e funzionale riferito ad un'attività agroindustriale ricadente in uno dei codici ateco ammissibili ai fini del PIA. Tuttavia, si segnala che sarà posta particolare attenzione nella verifica che l'impianto sia un'isola non attaccata alla rete e quindi produca sempre ed esclusivamente energia per autoconsumo, attestato tramite perizia giurata.

-(D) Si richiede se sia possibile candidare al bando PIA medie imprese una società a capo di un gruppo che da bilancio consolidato esprime i seguenti parametri per il biennio 2014-2015: ULA rispettivamente 26,93 (2014) e 22,75 (2015); fatturato rispettivamente 8.490.999 (2014) e 9.132.643 (2015); totale di bilancio rispettivamente 161.842.468 (2014) e 171.154.639 (2015). Si chiede inoltre se sia possibile caricare nel formulario direttamente i dati del bilancio consolidato in luogo di quelli delle singole società del gruppo.

(R) In fase di presentazione dell'istanza di accesso si richiede la compilazione del business plan che riporta nella schermata 2 la dimensione del soggetto proponente. Tale schermata dev essere compilata tenendo conto di quanto disciplinato dal Decreto MAP del 18.04.2005 sulla determinazione della dimensione di impresa. Nel caso specifico si segnala che, tenuto conto di quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 2 del Decreto MAP del 18.04.2005 e dall'esempio applicativo riportato nell'appendice Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali al medesimo decreto, i dati riportati non corrispondono a quelli di una media impresa ma sembrerebbe piuttosto una piccola impresa. Quanto ai dati di bilancio da caricare nel business plan nelle schermate successive a quella dimensionale, si invita l'utente ad inserire i dati della società proponente all'interno del caso di società proponente new.co con partecipazione di controllo da parte di altra impresa avente i requisiti di accesso al PIA. Tuttavia si invita a prendere visione di quanto disciplinato dall'art. 3 Soggetti Beneficiari dell'Avviso.

-(D) alla luce delle novità apportate dalle normative comunitarie sulla definizione di PMI, vorremmo porvi il seguente quesito: Considerate 2 aziende:-Azienda A identificata come piccola azienda (ULA 16; Fatturato <1,5 mln; Tot. Attivo < 1,5 mln per gli ultimi 3 esercizi consecutivi);-Azienda B identificata come media azienda (ULA 150; Fatturato e Tot. Attivo > 10 mln per gli ultimi 3 esercizi consecutivi). La soc. B detiene il 95% delle quote della soc. A .In attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 (connesso alla raccomandazione n.3/361/CE recepita con DM 18/04/2005), riportato tra i riferimenti normativi del PIA Medie Imprese, la società A essendo collegata alla società B (criterio dell'autonomia si veda Racc. 3/361/CE), nella definizione del proprio perimetro dimensionale dovrebbe sommare ai suoi dati (ULA, Fatturato e TOT. Attivo) i dati della soc. B , passando pertanto da PICCOLA IMPRESA a MEDIA IMPRESA.Se la dimensione di MEDIA IMPRESA fosse confermata (a tal proposito chiediamo un vostro supporto per la conferma ai fini dell'adesione al PIA), la soc. A potrebbe presentarsi come soc. proponente di un PIA per medie imprese?Qualora così non fosse e pertanto la Soc. A fosse definita PICCOLA IMPRESA, non rispettando i limiti previsti dal PIA Piccole Imprese (fatturato e tot. Attivo > 1,5 negli ultimi 3 esercizi) non potrebbe accedere neanche al PIA Piccole Imprese?

(R) L'azienda A è una media impresa per via del controllo esercitato dall'azienda B. pertanto l'azienda A potrà presentare istanza nell'ambito dell'Avviso PIA Medie Imprese.

-(D) Una media impresa ha presentato ricorso per concordato preventivo in continuità.E stata ammessa alla procedura e il concordato è in corso di omologa.Si fa notare che secondo le prassi del Registro Imprese (vedi Circolare Mise 3721/C del 21 maggio 2019 relativa all'omologa del concordato preventivo e risultanze del registro delle imprese) , sino all'adempimento del concordato omologato mediante il pagamento di tutti i creditori secondo le modalità previste dal decreto di omologa, la visura evidenzierà Nella prima pagina (sezione Dati anagrafici) della visura ordinaria viene eliminata la dicitura di esistenza di concordato preventivo, lasciando la prima pagina senza alcuna informazione circa l'esistenza del concordato preventivo; nel corpo visura, nel blocco relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato preventivo e la relativa data, viene aggiunta, invece, una scritta fissa: concordato preventivo in fase di esecuzione .Si chiede se, dopo l'omologa e durante il periodo di adempimento del concordato, la società potrà usufruire del PIA medie imprese costituendo una newco interamente controllata dalla stessa società in concordato preventivo ovviamente attestando adeguatamente le fonti di copertura finanziaria dell'investimento previsto.

(R) No in quanto la new.co parteciperebbe avvalendosi dei requisiti soggettivi ed oggettivi della controllante. Tuttavia quest'ultima svolgerebbe la sua attività nell'ambito di un regime di procedura concorsuale, non ammissibile ai sensi della lettera b) comma 6 dell'art. 3 dell'Avviso.

-(D) Una Newco con sede legale in Puglia intende partecipare al bando Pia Medie Imprese per la realizzazione di una nuova unità produttiva. Nell'ambito del piano di investimento, è previsto l'acquisto di un nuovo macchinario per un valore di circa 1.000.000 euroLa Newco acquisterebbe il macchinario nuovo di fabbrica da un'impresa fornitrice di diritto francese che è un'impresa associata alla capogruppo che, attraverso diversi livelli di partecipazione, controllerebbe il 50% della Newco.Si precisa che: l'impresa fornitrice ha come attività istituzionale la produzione e vendita di questi macchinari la transazione avverrebbe a prezzi di mercato facilmente desumibili da listini ufficiali o da transazioni analoghe effettuate in precedenzaSi chiede se l'acquisto del macchinario effettuato in tale contesto è un investimento ammissibile.Nel contempo, qualora fosse necessario per fornire ulteriori ragguagli, diamo la nostra disponibilità a fissare un incontro presso la vostra sede.

(R) L'acquisto in questione rientra nel novero delle operazioni tra parti correlate. Ai fini dell'ammissibilità di detta spesa l'impresa, in sede di progetto definitivo, dovrà fornire una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, attestante che: la fornitura sarà effettuata allo stato nuovo di fabbrica ; i beni ed i servizi offerti rientrano nella normale attività dell'azienda fornitrice; la congruità del costo con eventuale dettaglio dei costi di cui si compone il prodotto oggetto di transazione; il rapporto di terzi tra le imprese ed il perito; il valore dell'offerta è in linea con i valori di mercato, né sono ravvisabili ricarichi anomali sui prezzi offerti (i prezzi delle singole attrezzature sono specificati ed asseverati individualmente, uno per uno, negli allegati della Perizia, nds).Inoltre, in sede di rendicontazione, quanto ai titoli di spesa riferiti a spese fatturate da parti correlate , sarà posta particolare attenzione al fine di accertare:- l'eventuale presenza di rifatturazione di beni/servizi oggetto di richiesta di agevolazione; a tal riguardo, la controllante dovrà rendere noti i passaggi che hanno determinato la fornitura (es. contratti con le società produttrici, prezzo di acquisto dalla società produttrice e prezzo di vendita alla proponente); - l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato; a tal riguardo, la controllante dovrà dimostrare il vantaggio per Heracle all'acquisto da Cesaro Mac Import S.r.l. piuttosto che da suoi concorrenti; - l'esclusione di eventuali provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita;- che i beni e servizi ceduti rientrino nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice; a tal proposito la controllante dovrà fornire informazioni aggiornate circa forniture similari ad altri clienti.Infine, la Regione Puglia e l'Organismo Intermedio potranno richiedere documentazione e/o dichiarazioni al fine di accertare quanto sopra evidenziato, anche, per esempio, con una perizia giurata che attesti:- la composizione dell'impianto/attrezzature/macchinario;- le fatture di acquisto dei beni e materiali necessari per la realizzazione dell'impianto/attrezzatura/macchinario;- la manodopera

necessaria alla realizzazione;- l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;- l'esclusione di eventuali provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita;- che i beni e servizi ceduti rientrino nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice.

-(D) Buongiorno con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti:nelle spese generali possono essere rendicontati i costi relativi a Sindaci, studi commercialisti, revisori contabili che non sono dipendenti della società?Inoltre in una faq presente sul sito è riportato in merito a costi da rendicontare per il personale interinale: Gli interinali se risultano in forza mediante forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza devono essere classificati nell'ambito delle spese di personale Si chiede in modo più dettagliato cosa si intenda se risultano in forza mediante forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza Nel nostro caso di specie, nella nostra azienda sono presenti personale con contratto di somministrazione a tempo indeterminato con un'agenzia per il lavoro che svolge mansioni di segreteria e amministrazione.Si chiede se tali costi sono imputabili nella voce di costo personale o spese generali. Nel caso in cui sono collocabili nel costo del personale, si chiede di indicare le modalità di calcolo del relativo costo.

(R) Nelle spese generali possono essere rendicontati i costi relativi a Sindaci, studi commercialisti, revisori contabili che non sono dipendenti della società, secondo l'indice di incidenza (cfr. modulistica di rendicontazione disponibile su sistema puglia) Gli interinali non sono rendicontabili nel personale dipendente; si possono rendicontare le risorse con contratto di collaborazione (specifico per la ricerca) nell'ambito del personale non dipendente.

-(D) in merito al Bando PIA Medie imprese, gradirei ottenere delucidazioni su quanto segue.Una piccola impresa partecipa, come impresa aggregata, ad un PIA presentato da una media impresa.Dopo aver presentato l'istanza di accesso, a seguito di acquisizione, detta piccola impresa assume una dimensione di rango maggiore.Quali conseguenze comporta questo incremento dimensionale, nel caso in cui avvenga prima o nel caso in cui intervenga dopo la sottoscrizione del Disciplinare?Cosa succederebbe se, a seguito dell'acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di media impresa?Cosa succederebbe se, a seguito dell'acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di grande impresa?

(R) Quali conseguenze comporta questo incremento dimensionale, nel caso in cui avvenga prima o nel caso in cui intervenga dopo la sottoscrizione del Disciplinare? In entrambi i casi l'impresa è tenuta a comunicare detta variazione. A tal proposito si fa presente che la variazione della dimensione non è motivo di revoca qualora detta variazione avvenga per crescita aziendale. Qualora detta variazione avvenga per effetto di operazioni straordinarie si renderà necessario effettuare apposite verifiche al fine di accertare se ricorrano i motivi per l'eventuale rideterminazione del contributo in relazione alla nuova dimensione assunta.Cosa succederebbe se, a seguito dell'acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di media impresa? Si potrebbe procedere alla rideterminazione del contributo applicando le percentuali di una media impresa.Cosa succederebbe se, a seguito dell'acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di grande impresa? Incurrerebbe in ipotesi di revoca qualora si manifestasse successivamente alla firma del disciplinare in quanto nell'ambito del PIA Medie Imprese non è possibile finanziare grandi imprese.Se si verificasse nel corso dell'istruttoria, l'impresa dovrebbe rinunciare o, in alternativa, riceverebbe un diniego atteso che, come già esposto precedentemente, non è possibile finanziare grandi imprese nell'ambito dell'Avviso PIA Medie Imprese.Si chiarisce, in ogni caso, che le operazioni straordinarie, come previsto dalla normativa di riferimento, sono soggette a specifica istruttoria sulla base della documentazione esaminata.

-(D) Si richiede a firma di chi debbano essere prodotti gli allegati relativi alle prestazioni di consulenza?

(R) Gli allegati di DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA per la rendicontazione dei SAL per Contratti di Programma, PIA Medie Imprese e PIA Piccole Imprese e PIA Turismo: C5, E5 ed F5, nell'ambito dei Contratti di Programma (approvati con D.D. n. 785 del 15 settembre 2020 - BURP n. 134 del 24/09/2020); C5, E5 ed F5, nell'ambito del PIA Medie Imprese (approvati con D.D. n. 760 del 13 agosto 2020 - BURP n. 118 del 20/08/2020); C5, D5, E5 ed F5, nell'ambito del PIA Piccole Imprese (approvati con D.D. n. 759 del 13 agosto 2020 - BURP n. 118 del 20/08/2020); C5 e D5, nell'ambito del PIA Turismo (approvati con D.D. n. 805 del 21 settembre 2020); sono stati oggetto di ulteriore precisazione, inserendo nella sezione dedicata agli estremi del dichiarante, il campo di indicazione della qualità del dichiarante stesso, il nominativo della società di consulenza o del professionista incaricato ed il relativo codice fiscale e/o partita Iva.Si chiarisce che i predetti allegati sono da far compilare e sottoscrivere digitalmente dalla società di consulenza o dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario delle agevolazioni.

-(D) in merito al bando in oggetto chiedo:se un'azienda ha in essere contratti di solidarietà all'interno, può avere accesso alle agevolazioni previste da Bando?In caso di risposta affermativa, l'azienda è comunque obbligata a prevedere un incremento occupazionale?

(R) L'azienda ha comunque la possibilità di presentare istanza di accesso purché rappresenti tale criticità nella documentazione obbligatoria di progetto in cui si richiedono dette informazioni.Resta fermo l'obbligo per l'impresa di

prevedere un incremento occupazionale atteso che uno dei criteri di selezione previsti dall'Avviso è proprio il Criterio di selezione 8 denominato "Analisi delle ricadute occupazionali".

-(D) premesso che:1. il progetto sarà presentato da due imprese in forma congiunta;2. La proponente prevede tra gli investimenti in attivi materiali l'ampliamento della sede, grazie all'acquisto di una nuova unità locale ed alla sua completa ristrutturazione;3. l'art. 2 comma 5 prevede che l'ammontare degli investimenti in attivi materiali non possa essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa, SI CHIEDEÈ possibile, solo per l'impresa aderente, garantire il 20% degli investimenti complessivi ammissibili, sostenendo le sole spese di cui all'articolo 7 comma 1 lettera d) ossia l'acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

(R) sì, documentandole adeguatamente.

-(D) Buongiorno, l'art. 11, comma 3, lett a. dell'Avviso, con riferimento all'incremento dell'intensità d'aiuto, cita:"per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le PMI che hanno conseguito il rating di legalità" si prevede l'incremento di 5 punti percentuali dell'intensità d'aiuto.Inoltre, continua: "Se la rete d'impresa è partecipata da una start-up e/o PMI innovativa" l'incremento è di 10 punti percentuali.Si chiedeL'incremento dell'intensità d'aiuto di 10 punti percentuali spetterebbe anche ad una sola PMI proponente, in possesso del rating di legalità ed iscritta nella sezione speciale delle PMI Innovative?

(R) No perché l'incremento di 10 punti è collegato alla presenza di una rete d'impresa.

-(D) LICENZE SOFTWARE: Gentilissimi, ai fini della corretta stesura del budget di progetto, volevamo chiedere se le licenze software con canone annuale sono attribuibili alla voce attrezzature in R&S o se devono necessariamente essere riportate nell'apposita sezione degli attivi materiali. Qualora fosse possibile allocarli sul budget della Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, volevamo inoltre sapere se fosse rendicontabile l'intero valore annuale. Vi ringraziamo in anticipo.

(R) Negli attivi materiali non possono essere considerate ammissibili atteso che trattasi di spesa ad utilità non pluriennale. Nell'ambito del progetto di R&S possono rientrare qualora funzionali a detto progetto e comunque tra le spese generali.

-(D) Oggetto: verifica dimensione di ImpresaGentilissimi, sottoponiamo alla Vostra attenzione il sottostante quesito: Ci sono tre imprese (A, B e C) che, in funzione dei loro rispettivi dati contabili, rientrano nelle seguenti categorie di dimensione di impresa: A è piccola, B è media e C è grande impresa. Se l'azienda A detiene il 100% delle quote delle altre due imprese (B e C), allora B può partecipare al bando di PIA Medie Imprese, o in questo caso viene considerata come grande impresa?

(R) L'impresa A detenendo il 100% della grande impresa C è di fatto anch'essa una grande impresa e, pertanto, rende grande impresa anche l'impresa B essendo quest'ultima detenuta al 100% dall'impresa A.

-(D) in merito al Bando PIA Medie imprese, gradirei ottenere delucidazioni su quanto segue.Una piccola impresa partecipa, come impresa aggregata, ad un PIA presentato da una media impresa.Dopo aver presentato l'istanza di accesso, a seguito di acquisizione, detta piccola impresa assume una dimensione di rango maggiore.Quali conseguenze comporta questo incremento dimensionale, nel caso in cui avvenga prima o nel caso in cui intervenga dopo la sottoscrizione del Disciplinare?Cosa succederebbe se, a seguito dell'acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di media impresa?Cosa succederebbe se, a seguito dell'acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di grande impresa?

(R) Quali conseguenze comporta questo incremento dimensionale, nel caso in cui avvenga prima o nel caso in cui intervenga dopo la sottoscrizione del Disciplinare? In entrambi i casi l'impresa è tenuta a comunicare detta variazione. A tal proposito si fa presente che la variazione della dimensione non è motivo di revoca qualora detta variazione avvenga per crescita aziendale. Qualora detta variazione avvenga per effetto di operazioni straordinarie si renderà necessario effettuare apposite verifiche al fine di accertare se ricorrano i motivi per l'eventuale rideterminazione del contributo in relazione alla nuova dimensione assunta.Cosa succederebbe se, a seguito dell'acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di media impresa? Si potrebbe procedere alla rideterminazione del contributo applicando le percentuali di una media impresa.Cosa succederebbe se, a seguito dell'acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di grande impresa? Incorrerebbe in ipotesi di revoca qualora si manifestasse successivamente alla firma del disciplinare in quanto nell'ambito del PIA Medie Imprese non è possibile finanziare grandi imprese.Se si verificasse nel corso dell'istruttoria, l'impresa dovrebbe rinunciare o, in alternativa, riceverebbe un diniego atteso che, come già esposto precedentemente, non è possibile finanziare grandi imprese nell'ambito dell'Avviso PIA Medie Imprese.Si chiarisce, in ogni caso, che le operazioni straordinarie, come previsto dalla normativa di riferimento, sono soggette a specifica istruttoria sulla base della documentazione esaminata.

-(D) la società X e la società consortile Y (in cui la società X detiene la maggioranza delle quote consortili), vorrebbero partecipare congiuntamente al bando PIA medie imprese. La società X (soggetto proponente) sosterrrebbe il 60% dei costi ammissibili, la Società consortile Y (soggetto aderente) il 40% residuo. Posto il rispetto di tutti i requisiti di partecipazione al Bando, per entrambe le società: 2 bilanci approvati, rispetto del criterio di selezione 3 e 4, etc; Posta, inoltre, la capacità delle società suddette di far fronte alle attività di Ricerca e sviluppo, ciascuna con propri dipendenti; si chiede se è possibile la presentazione di un progetto congiunto tra le suddette compagini societarie. Grazie Cordiali saluti

(R) Si. La società proponente sarebbe la società X mentre l'aderente sarebbe la società Y. Chiaramente, come per la società proponente, anche la società aderente dovrà realizzare direttamente il proprio programma di investimento per poi operare a regime. In nessun modo potrà quest'ultima far realizzare parte del proprio programma di investimenti alle imprese aderenti al consorzio.